# NOZIONI

# STORICO-ARTISTICHE

**sull' Acquidotto**

DELLA

## CITTÀ DI GENOVA

E

## RELATIVI REGOLAMENTI

GENOVA
S. A. I. Bacigalupi
1907.
(Ristampa)

# NOZIONI

# STORICO-ARTISTICHE

## sull' Acquidotto

DELLA

# CITTÀ DI GENOVA

E

## RELATIVI REGOLAMENTI

GENOVA
S. A. I. Bacigalupi
1907.
(Ristampa)

# CITTÀ DI GENOVA

---

## UFFIZIO DEL CATASTO

E

## DELLE CONTRIBUZIONI

1866.

# Nozioni Storico-Artistiche

SUL

# CIVICO ACQUIDOTTO

---

Tra le opere che furono mai sempre tenute in singolar pregio sono gli acquidotti. I belli anni di Roma, ci tramandarono quel primo di *Acqua Appia* fatto fabbricare dal Censore Appio Claudio Ceco nell'anno 441 di Roma, consoli Valerio Massimo e Decio Moro. Raccoglie le sorgenti d'acqua sparse nei monti di *Frascati* pel lungo di circa otto miglia; ora s'indentra nelle viscere del monte ed ora giganteggia sopra pompose arcate e quindi porta l'acqua in città. Famosi son pur quelli di *Acqua Marzia*, *della Vergine, d'Accio Vetere* ed il *Tepulo*, il *Giulio*, l'*Augusto*, il *Claudio* e l'*Accio Nuovo*. I romani in fatto di Acquidotti ci lasciarono i più superbi e colossali monumenti. Quei grandiosi concetti riscuotono tuttavia l'ammirazione di popoli interi, e gli avanzi che di simili edificii superbi ancor si mostrano ai nostri occhi ci persuadono della potenza romana che fu somma in que' secoli di conquista. Così dove le armi assoggettavano i popoli, Roma segnava le conquistate terre coi giganteschi suoi passi e que' nuovi possedimenti arricchiva con moli che eterne le sue glorie e la sua grandezza dovessero rammentare.

Vinte da Augusto e riposte sotto l'imperio romano tutte le nazioni alpine, quante dal mar superiore d'Italia si estendono all'inferiore; queste dell'antico grado di confederate passarono alla condizione di suddite. Genova incontrò la medesima sorte ed i Liguri tutti dovettero piegare la fronte dinanzi all' aquila romana. Allargato il vasto confine dell'impero la nuova dominante lasciò nelle città conquistate testimoni monumentali del medesimo, e le arti vi concorsero per la massima parte e vi lasciarono traccie di quell'aurea età, in cui padrone si può dir della mente umana spinsero questa a partorire tali concetti, che i posteri poi hanno venerato non solo, ma studiati ed imitati, benchè non sempre felicemente.

Premesse queste cose, non parrà fuor di ragione se dagli avanzi che tuttavia esistono si voglia dedurne l'esistenza di un antico Acquidotto romano qui in Genova, il quale era praticato al confluente del fiume Bisagno *(Feritor)* e propriamente al disotto dell'Acquidotto odierno. Le traccie che di esso rimangono ci portano a quest'evidenza, che usciva di città sotto lo spalto dello Zerbino e sempre radendo le tergiversanti colline si estendeva fino al punto dove accoglieva il *fossato di Coverciaro*. Dal primo punto sopra indicato, venendo ad esaminare il tratto di passaggio che in origine dovea percorrere ben presto si rintracciano delle vestigie di romana costruzione

Di sotto a Montaldo si trovò una cassa le cui fondamenta sono di grosse pietre irregolari affogate per dir così in un cemento durissimo, che a quanto pare va privo di pozzolana; uno strato di *opera a sacco* copre le fondamenta e forma il fondo della cassa medesima Si noti che la composizione dell'*opera a sacco* è formata con

pietre rotte minutamente e quasi tutte uniformi con calce e polvere di marmo. Questa cassa o *recipiente* di acqua è larga metri 0,52 circa; alta dal piano del fondo all'imposta del vôlto metri 1.05 circa. La grossessa o spessore delle maschette e fondo è di metri 0,48. Il vôlto esteriormente è di figura semicircolare ed internamente ha la figura di un triangolo isoscele a sesto acuto.

Seguendo le continue traccie s'incontra il *fossato del Chiappasso* dove si vede un archetto piccolo ma di bella costruzione, su del quale rimane il solo fondo dell'antico Acquidotto di bella curva. L'arco è rivestito di un paramento di pietre sottili e posate in piano, le quali con molta maestria si congiungono con quelle che lo formano. Nel fossato di *S. Pantaleo,* è un bel avanzo di un pilone che rappresenta il carattere medesimo della accennata costruzione; che dai rottami dello stesso si scorge come si componesse di *opera a sacco* impastata con saldissimo cemento. Internandosi su pel torrente di *Veilino* quasi al confluente dei due fossati che scaricano le loro acque in questo letto, cioè; del fossato di *Campobinello* a levante e di quello a ponente nominato dei *Pozzetti,* vi si trovò sepolto nella ghiaia un magnifico arco di ardita costruzione, il quale dissotterrato in parte, mostrò qual fosse l'ampiezza dell'oggetto a cui era destinato un tal lavoro. L'apertura dell'arco è di metri 7.00; la sua costruzione è fatta in modo somigliante alle altre, ma più grandiosa. Le traccie che ancor si vedono, dinotano ch'esso sosteneva una cassa per l'acqua e sulle sponde delle laterali colline sonvi avanzi a mostrare l'introduzione delle acque, le quali passavano in quel canal ponte formando insieme due angoli assai ottusi. Sopra il fossato di *S. Bartolomeo*

*di Staglieno* s'incontra una arcata di costruzione romana; e nella formazione del ponte Sifone e del Cimitero Civico s'incontrarono altresì degli avanzi del romano Acquidotto. Altra arcata di simile costruzione è sul fossato di *Figallo*. Percorrendo continuamente le traccie lasciate dall'esistenza del romano Acquidotto sulla strada detta della *Rocca*, vicino all'*Olmo*, si vede un tratto di quello; la sua larghezza è di metri 1,50; l'altezza 0,95, e lo spessore delle maschette è di 0,45.

Al termine di questo Acquidotto che indicammo nel luogo detto il *Follo* si aprì nel vivo sasso a forza di scalpello il primo adito alle acque. Insegnò questo punto il morente livello del condotto e ci fu certezza che in quel luogo prendesse origine l'Acquidotto; mentre furono inutili le praticate ricerche a trovare oltre quel punto traccie di continuati lavori.

Quest'opera è d'incontrastabile costruzione romana detta *opus incertum*: gli elementi che la compongono l'additano securamente: la tenacissima malta, l'intonaco liscio e durissimo che riveste internamente le pareti di questi accennati avanzi, le pietre, la connessione di queste e particolarmente le misure delle casse corrispondono a quelle romane in quantità rotonde, indizio sicuro che romani furono quelli che la edificarono, sapendo che le misure longobarde s'introdussero generalmente in Italia dai maestri comacini quasi essi soli costruttori di fabbriche in quei tempi della barbarie.

A quale epoca romana si possa ascrivere questa fabbrica è incerto, e molte sono le congetture che portano più ad un'epoca che ad un'altra, ma sarebbe asserzione gratuita l'indicarne una. Certo è, che il romano Acquidotto

fu posto fuor d'uso, rotto e reso inservibile, o nei tempi delle longobardiche invasioni, o quando i Normanni e i Saraceni presero quasi a vicenda ad infestare il mare Mediterraneo e l'Italia. Cadde in quel tempo la Liguria in estrema miseria, e quei monumenti sottratti ai Longobardi furono annichilati, rotte le vie, sperse e dimenticate le leggi; e non trovando gli abitanti delle amene rive del mare più sicurezza, fuggirono e ritiraronsi nei luoghi più aspri, abbandonando le città in balìa dei barbari dominatori. Io credo che più a quest'epoca che alla prima si debba ascrivere l'abbandono del romano Acquidotto, perchè d'altronde è più vicina a quella della fabbrica di quello stesso che ora esiste e del quale incomincio a parlare.

In due parti divideremo il nostro Acquidotto; la prima comprenderà quel tratto che partendo dalla città di sotto alle porte di *Montaldo* giunge al fossato di *Trensasco*. La seconda da questo punto a quello di *Schiena d'Asino*.

Il Giustiniani parlando di questo primo tratto che corre dalla città a *Trensasco* si esprime in questi termini:

« Io ho con diligenza investigato il tempo che si principiò la nobil fabbrica dell'Acquidotto; e sono andato in la villa di *Trensasco*, dove comincia la fabbrica e dove è la prima fontana, che entra in esso Acquidotto; e non ho trovato cosa alcuna che mi abbia potuto certificare nè del tempo nè dell'autore. Solo in la villa di Staglieno vicino alla casa di Adamo di Bongioanni, ho ritrovato in una pietra riposta in esso Acquidotto scritto come appresso.» Cioè che fu *completum de pecunia Communis Ianuae* l'anno 1355.

Il Giustiniani scriveva ciò intorno l'anno 1536; ma le antiche cronache ci portano maggiori lumi; certo è però

che non si ha indizio veruno di chi il cominciasse Generalmente viene attribuito questo onore all'architetto Marino Boccanegra parente di quel Guglielmo che nel 1257 fu creato capitano del popolo, il quale vuolsi appunto ordinasse la fabbrica dell'Acquidotto affine di cattivarsi l'animo del popolo con fargli un singolare beneficio e nel tempo medesimo accrescer fama al parente architetto. Ma alcuni atti del secolo XII ci palesano l'esistenza dei molini in quel tratto del primo Acquidotto: da ciò è evidente che l'Acquidotto esisteva; anzi in una sentenza dei consoli dei Placiti dell'anno 1159, si ordina ad un possessore di un molino di non prender le acque che a tante canne al disotto del ponte del Bisagno, parendo da ciò che un tale divieto avesse di mira non si toccasser le acque che colavano nella pescaia che le introduceva nell'Acquidotto superiormente al ponte. Aggiungerò altresì che se veramente il nostro Acquidotto fosse stato principiato sotto il capitaneato di Guglielmo e per opera del parente Marino, tanto il primo quanto il secondo non sarebbero stati avari di tramandare ai posteri una qualche lapida memorativa di quel fatto; se però non si fece e sia andata perduta. Io ritengo per più ragionevol cosa ch'egli abbia prolungato l'acquidotto, tanto più che se è ben notato in una memoria che tengo sotto gli occhi, il nostro architetto nell'epoca all'incirca che si mise all'opera non aveva che 27 anni. Comunque si sia è certo per le memorie e per le cronache che Marino Boccanegra architettasse una parte del presente Acquidotto.

Ancora si sa che l'acquidotto all'anno 1295 giungesse a raccoglier le acque del fossato dei *Pozzetti*. Più innanzi a quest'epoca cioè all'anno 1278 si trova in anti-

che memorie che l'Acquidotto fu prolungato per opera di Oberto Spinola ed Oberto D'Oria. Finalmente per l'iscrizione suaccennata si conosce che il tratto di Acquidotto che corre dal fossato dei *Pozzetti* fino a quello di *Trensasco* fu compiuto nel 1355 sotto il governo di Odoardo de' Marchesi di Gavi, Guglielmo Dentuto e Lionardo Berengario notaro, Commissarii speciali al prolungamento della fabbrica dell'Acquidotto. In altra iscrizione collocata pur essa nelle pareti dell'Acquidotto si hanno i nomi degli architetti che vi operano, i quali vollero pur essi tramandare ai posteri uua memoria di loro stessi con più ragione dei primi. L'iscrizione ha la medesima data del 1355 e ricorda i nomi di *Maestro Giovanni Bieg e Maestro Guglielmo de Lagima.* Altra iscrizione ricorda il Dogato di Simonino Boccanegra, è corrosa e solo vi si ravvisa lo stemma di questo Doge. Vuolsi che i quattro personaggi che gia erano dipinti in un antichissima tavola che si conservava nell'uffizio degli Edili e della quale si ha copia in città, vuolsi dico, che rappresentassero i due commissari e i due architetti ricordati nelle lapidi. Io non dissentirò da qnesta supposizione, giacchè parmi che chi ebbe cura di lasciar memoria di sè in marmi, abbia potuto aver quella più splendida di farsi pingere in tela in atto particolarmente che dinota un po' di vanagloria tutta propria di un marchese signore, qual era Odoardo, giacchè la prima figura è di esso che spiega il tipo dell'Acquidotto innanzi ai tre personaggi che figurano nel quadro ed i quali tengonsi come s'è detto pel Dentuto ed i maestri su nominati. Ritengasi che le quattro teste sono quattro ritratti, come si ha memoria dell'antico quadro, il quale è fama dipingesse un certo *Giovanni da Rapallo,* nome

ch'io mi sappia, ignoto agli scrittori della storia pittorica nostra. Chi fosse in ultimo quel maestro *Giovanni Bieg*, cognome abbreviato, si può imparare dal contratto di fabbricazione delle mura del 1358, in cui appare *Giovanni Biegna* maestro ed uno degli appaltatori di detta fabbrica. Questo tratto descritto subì dei ristori e delle modificazioni come accenna il Giustiniano all'anno 1509; ma or ora vi torneremo a indicare i ponti e le gallerie che lo rendono ammirato, tanto più che la parte più antica, quella anteriore a Marino Boccanegra e quella sua, si mostrano di costruzione più maschia e con più esatte proporzioni di quella che si ricorda per mezzo dell'iscrizione; tanto è vero il proverbio che dice *più fatti e meno parole*. Qui ha fine la prima parte.

La parte seconda si comprende in un solo lunghissimo tratto che principia dalla presa del fossato di *Trensasco* e va a terminare a *Schiena d'Asino* al confluente dei due canali nominati il *Bargalino* e quel di *Viganego*.

Nel 1609, essendo cresciuta la popolazione, si sentì il bisogno di maggior volume di acqua, ma la Commissione incaricata di ciò non fece che proporre un tipo di prolungamento.

Nel 1622 fu creata altra Commissione composta del Doge Giacomo Saluzzo, Paolo Agostino Spinola, Giambattista Lercaro, Gian Francesco Brignole e Gian Vincenzo Imperiale i quali proposero di continuare l'Acquidotto fino a *Cavazzolo* e quindi portarlo fino al luogo indicato di *Schiena d'Asino*. Per questo si fecero in diverse volte delle supplicazioni al Gran Consiglio delle Compere di S. Giorgio, perchè il medesimo volesse accordare del denaro per quella fabbrica. S. Giorgio contribuì al prolunga-

mento della medesima con vistosissime partite, gran parte delle qualli prese egli dalla famosa colonna detta della *Provvidenza*, rappresentata con allegorica statua nell'Albergo dei Poveri fondata da Giovanni Antonio Marchione e Compagni l'anno 1469. Vedi per le accennate concesse partite il volume 3 delle *Propositionum* degli anni 1611 in 1639 a carte 168, custodito nell'Archivio di S. Giorgio.

La fabbrica adunque di questo tratto di Acquidotto, che è il suo compimento si cominciò nel 1622 e terminossi nel 1639. Di questa seconda parte vedremo più sotto i principali capi, le gallerie, i ponti e tutto ciò che forma il principal merito di questa fabbrica che è unica nel suo genere e sommamente utile al pubblico bene; che il tanto decantato Acquidotto di Caserta non è che di mero lusso con tutte quelle pompose arcate.

Lo sviluppo generale del nostro Acquidotto è di metri 28,260, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| Dalla Città al fossato dei Pozzetti . . | Metri | 7,786.00 |
| Dai Pozzetti a Trensasco. . . . . . . | » | 4.675.00 |
| Da Trensasco fino a Cavazzolo . . . | » | 13,825.00 |
| Da Cavazzolo fino a Schiena d'Asino . | » | 1.974.00 |
| | Metri | 28,260.00 |

Ora faccian parola del primo che parte dalla città e va al luogo detto dei *Pozzetti* correndo metri 7,786 00.

La fabbrica adunque di questo primo tratto parte dalle mura della città da porta di S. Bartolomeo. L'acqua vi è introdotta per una galleria lunga metri 80 che si congiunge al rimanente Aquidotto passando sotto alla anzidetta porta, e lasciando fuor di uso quel tratto che si vede abbando-

nato. Questa galleria vi fu praticata nel 1840 in 1845 con nuovo profilo dall'architetto Civico Cav. Giamb. Resasco. Il punto per cui l'acqua entra in città è al disopra del livello del mare di metri 81.80.

Continuando il cammino alla sinistra della strada di *Montaldo* un tratto dell' Acquidotto che va a tagliare il fossato del *Chiappasso* trovandosi in cattivissimo stato fu ricostrutto nell'anno 1819 al 1828. E qui è che in allora il Cav. Barabino immaginò di addottare un nuovo profilo ogni qualvolta si avesse a costrurre nuovamente una parte dell'Acquidotto. La nuova forma consiste in un basamento in fabbrica continuata, sulla quale s' innalzino i piloni in pietra da taglio a vivo spigolo con relativi contrafforti al di sopra dei piloni medesimi. Gli archi devono essere in pietra da taglio a vivo spigolo per sorreggere l'Acquidotto della larghezza di metri 2.25. La superior parte dei muri laterali è convessa e parimente formata con pietre da taglio a vivo spigolo, che forma così il coronamento delle stesse con un conveniente aggetto. Il fondo del canale è concavo con gli angoli assai arrotondati. Rinforzati sono gli archi di cinque in cinque con un lungo contrafforte innalzato a scarpa e costrutto in pietra da taglio. Il tronco, di cui sopra, è fabbricato con simil metodo e presenta tutta la desiderabile solidità; esso percorre la lunghezza di metri 400.

Il primo ponte canale che s' incontra percorrendo la superficie dell' Acquidotto è quello di S. Pantaleo. Questo ponte ha una altezza sul mezzo di metri 37.15, con tre arcate di metri 12.38 di apertura e nove altri archi più piccoli; a questo si congiunge un braccio che accoglie le acque della vicina sorgente.

Il secondo ponte canale è quello che passa sopra il fossato di S. Antonino. Il ponte è lungo (palmi 360) metri 89 circa, la cui altezza al mezzo è di metri 24.75, con tre archi di metri 14.10 di apertura e altre 10 di una piccola dimensione.

Nella valle s'indentra un braccio che andava a prendere la sorgente di S. Antonino.

Andando fino al fossato dei *Pozzetti* è un braccio a quello di *Campobinello* che prendeva le acque, così abbiamo trascorso il primo sviluppo dell' Acquidotto come sopra notammo in metri 7,786.00.

Quattro sono le sorgenti che alimentano questo tratto: la prima è qnella doppia del fossato di *S. Pantaleo*, la seconda quella di *S. Antonino,* la terza quella di *Campobinello*, l'ultima infine quella dei *Pozzetti;* queste ultime due ora abbandonate per la costruzione del nuovo ponte a sifone come sotto vedremo. I ponti canali descritti sono particolarmente ammirabili per la loro elevazione e per la robusta costruzione; questi si hanno per quelli di prima costruzione ed hanno un singolar pregio nel volgimento degli archi. Un pilone di questo ultimo ponte cioè quel di mezzo nelle straordinarie piene, l' acqua ebbe corroso il terreno sopra cui giaceva l'imbasamento e lasciò rovinando sospese le due arcate laterali; questo si fabbricò di pianta senza portar nocumento alla restante fabbrica, continuando mediante un ponte di legno le acque ed il loro corso acciò non restasse interrotto il servizio giornaliero.

Il secondo tratto chc si comprende nello sviluppo di metri 4.675.00 principia dal suddetto fossato del *Pozzetti*, e termina a quello di *Trensasco*; prima però di percorrer questo è forza arrestare il cammino per contemplare il

nuovo ponte a doppio sifone costrutto con romana magnificenza sul torrente *Veilino*. Fino dall'anno 1830 i Deputati al pubblico Acquidotto i signori Fabio Pallavicini e Raffaello Pratolongo proposero di abbandonare un tratto dell'Acquidotto che circondava il torrente *Veilino* dello sviluppo di 3,300.00 minacciante rovina e costrurre invece un ponte canale che dalla collina di *Staglieno* si congiungesse a quella di *S. Antonino*, e così risparmiare le gravi spese di continua manutenzione di quel tratto, che giornalmente cadeva ed era di una spesa incessante senza che vi si potesse porre un riparo di certa durata.

Questo ponte doveva correr metri 250.14 e giungere all'altezza di metri 56.62 dall'alveo del torrente al ciglio del ponte medesimo. Rimase questo progetto in carta per parecchi anni; intanto il Cav. Barabino disegnò piani e studiò la materia. Egli non volle assoggettarsi al sistema degli antichi dotto com'era delle leggi idrauliche, conoscendo che " La proprietà che hanno i liquidi di mettersi costantemente a livello e d'innalzarsi alla stessa altezza nei tubi comunicanti, è la base di tutta la teoria della condotta delle acque. Questa legge generale della natura, sì nota e sì facile a conoscersi, sembra ignorata dagli antichi; i quali se l' avessero conosciuta, si sarebbero certamente serviti de' condotti e de' tubi discendenti ed ascendenti nella condotta delle acque per grandi distanze e si sarebbe risparmiato il dispendio degli Acquidotti in arcate per fare passar l' acqua da un monte all'altro. Eglino fecero uso soltanto di canali sotteranei discendenti per condurre le acque da un luogo elevato ad uno più basso; ma non mai si servirono di canali ascendenti che portassero le acque in su; non si è mai trovato di questi neppure un vestigio,,. Così

il Milizia, quantunque da Vitruvio, che viveva nell'aureo secolo di Augusto, s'impari che tali leggi non erano sconosciute agli antichi, ma a vero dire nei tempi barbari furono dimenticate e nella nostra fabbrica non si adottarono; ciò che produsse un dispendio le mille volte maggiore di quello che vi sarebbe necessitato se invece di percorrere le falde dei monti si fosseso adottati simili ponti e si fossero insieme praticate delle maggiori gallerie sotterranee.

Per deliberazione del corpo Decurionale in data del 16 di agosto del 1834 si decretò doversi effettuare non l'antico progetto, ma altro consimile consistente in un ponte a doppio sifone in tubi di ferro fuso *(ghisa)* che dovesse traversare il medesimo torrente di *Veilino,* ma più vicino al Bisagno. Con questo si sopprimeva un tratto dell' antico Acquidotto dello sviluppo di metri 3,400.

L'inspezione di tale grandioso lavoro veniva affidata al Magistrato degli Edili che ben tosto ne ordinava la fabbrica.

Nel giorno 13 di novembre del 1837 si metteva solennemente la prima pietra sotto la pila destra dell'arcata di mezzo in presenza de' Sindaci e della Deputazione degli Edili. La cassettina di piombo allogata nella pietra anzidetta conteneva tutta la collezione delle monete d' oro e d' argento coniate in quel medesimo anno coll'impronta del Regnante Sovrano. Oltre a ciò vi si univa il disegno del ponte in pergamena; una misura di balena della lunghezza di un metro, il processo verbale di quell'atto edilizio ed una analoga inscrizione dettata dal P. Spotorno.

Questo ponte discende dalla collina di *S. Pantaleo* e traversando l'anzidetto torrente, risale l'opposta collina di *Staglieno.*

Nel suo mezzo è formato di nove arcate semicircolari dell'apertura di metri 13. L'altezza va a metri 20 e 50. Le arcate sono basate sopra robusti piloni in pietra da taglio a vivo spigolo, con un basamento innalzato a scarpa solamente nelle fronti e coronato da una cornice in pietra da taglio. Ciascuno dei due bracci laterali inclinati ha sei archi di metri 12 di apertura in curva rampante seguita da un muro in fabbrica.

Di grossi mattoni sono formati gli archi, costrutti questi espressamente a seconda della curvatura degli archi. Sono chiusi al mezzo da una serraglia di marmo sulla quale è scolpita ad alto rilievo una testa di fiume, bel lavoro del Varni. I due parapetti che fiancheggiano il ponte sono larghi metri 1.50 ciascuno, e coronati con pietre da taglio, la cui parte superiore è convessa per facilitare lo scolo delle acque pluviali. Nell' interno delle pile estreme della parte più bassa del ponte furono praticate due scale ascendenti presso i sifoni per l' ordinario servizio. La parte centrale e inferiore del ponte corrispondente alle suddette arcate a semicircolo è perfettamente orizzontale, mentre che le due porzioni laterali inclinate sotto un angolo di 23 gradi in linea retta vi si riuniscono col mezzo di un arco a grande circolo. Presso l'imboccatura dei sifoni è stabilito un recipiente per la depurazione delle acque della lunghezza di metri 20.00, largo e profondo metri 10.00. Interiormente è coperto da un vôlto in mattoni ed in modo diviso che le acque vi possano facilmente deporre tutto il fango e le altre materie seco trascinate dalle sorgenti; perciò l'imboccatura del recipiente medesimo è munita di una griglia in ferro, per arrestare i fogliami, cespugli ecc. Al fondo di questo recipiente è un'apertura chiusa con grosso

sportello amovibile, che serve per iscaricarlo dal fango depostovi dalle acque. Questo recipiente può essere riempiuto fino al suo spandente stabilito presso l' imboccatura del medesimo.

Al luogo che il ponte si congiunge con la collina di *S. Pantaleo*, comincia una galleria sotterranea aperta nello scoglio della lunghezza di metri 73.00 e di figura perfettamente elitica; questa porta l' acqua nel rimanente Acquidotto. È divisa in due parti, quella inferiore dà passaggio all'acqua, la superiore è destinata al servizio e trasporto dei materiali.

I tubi seguono la curvatura del ponte sul quale sono disposti. Il loro diametro interno è di metri 0.40 e l' esterno di 0.44, ciò che dà uno spessore del tubo di 0.02; sono lunghi 2.14, compresovi l' incastro di 0.14. Questi tubi sono sostenuti da pilastrini di pietra arenaria della Spezia; rimangono perciò alla scoperta ed isolati ed hanno per base generale i due parapetti sovraccennati. La parte mediana del ponte serve di passaggio ed ha la larghezza di metri 2.00 ed è destinata pel servizio dei sifoni e dell'Acquidotto. Nel mezzo dei sifoni nella parte inferiore vi si è praticato un tubo in bronzo per iscaricar l'acqua ogni volta che occorre di metterli a secco o per qualche riparazione, o per quando si fa il pulimento dell'intiero Acquidotto.

L'imboccatura dei sifoni è più elevata della sortita di metri 3.75 e la distanza orizzontali di questi due punti è di metri 380.35. La parte inferiore dei sifoni trovasi al disotto della sua imboccatura di metri 44.45.

Vi si stabilirono due sfiatatoj alle due estremità della parte orizzontale più depressa; sono di bronzo e con rubinetto ed apronsi all'occorrenza; meglio sarebbero stati

galleggianti se dovendo questi essere curati da persone grossolane non vi fosse l'imminente pericolo di rompersi o guastarsi ogniqualvolta fossero tocchi.

La spesa totale di questo ponte ascende all'incirca a più di 700 mila franchi. Il progetto e disegno del medesimo sono del ricordato Cav. Barabino reso a più adattabile eseguimento dall'attuale architetto civico sig. Cav. Giambattista Resasco; al quale devesi molto encomio pel ben inteso eseguimento di tanta fabbrica che al certo reca onor grande alla patria. Questo ponte a doppio sifone fu cominciato nel mese di settembre dell'anno 1837 e venne terminata nel 1840 addì 18 dì luglio.

Or continuando il cammino pel secondo tratto dai *Pozzetti* a *Trensasco* il nostro Acquidotto passa sul fossato di *S. Bartolomeo* e quindi fa angolo alla chiesa dedicata tal Santo e volge quasi in linea retta sulle falda di detta collina. Quivi un tratto di poca estensione fu rifatto dal 1821 al 1827. Piega quindi e continua con giri tortuosi fin dove facendo angolo s'incammina nella valle dove ha origine il fossato di *Figallo*. Prima di giungere a questo punto un tratto di Acquidotto della lunghezza di metri 30 venne formato in galleria. Quindi un ponte attraversa il fossato ed è formato di cinque arcate dell'apertura di metri 14. 00 dei quali quel di mezzo è dell'altezza di metri 37.60. Questo è di bella e solida costruzione. Dopo il ponte, volge pel monte di *Preli*, passa sul fossato del *Canale* e continuando a doppio gomito si indentra in una strettissima valle, cavalca i fossati de' *Borneì*, *Pezola* e di *Costa Pelosa* e va a prender l'acque dalla sorgente di *Cicala*. Da quì partendo per l'opposto monte s'allarga e passa sui fossati dei *Bolcani* e delle *Fascette* e con-

tinuando giunge sulla fronte del monte, lo attraversa e nuovamente inoltrandosi in altra valle va alla sorgente di *Trensasco.* Un braccio partendosi dall'Acquidotto va a ricever la *presa* ossia la sorgente di *Trensasco.* Quì finisce il secondo sviluppo dell'Acquidotto il quale accoglie due prese, cioè; quella di *Cicala* e quella di *Trensasco.*

Nel 1830 tra i progetti che si fecero pel ristoro e fabbrica d'una parte dell'Acquidotto, v'è pur quello di praticare una galleria o condotto sotterranoo nelle viscere del monte che traversa e divide i due fossati di *Cicala e Trensasco.* Questa Galleria correrebbe la lunghezza di metri 240.00. Per mezzo di questa si veniva a sopprimere un tratto dell'antico Acquidotto dello sviluppo di metri 3.300 circa, che per la sua continua manutenzione diviene di giorno in giorno di più sensibile spesa. Un tale progetto rimase abbandonato, ma ora parrebbe più opportuno ed insieme più magnifico e grandioso l'adottare quello dell'architetto Resasco che sarebbe di praticare due ponti canali, l'uno sul torrente *Cicala* e l'altro su quel di *Trensasco.* Con ciò si avrebbe una serie di ponti in questa valle del Bisagno la quale essendo anzi che no alquanto disadorna acquisterebbe vaghezza e nel tempo medesimo si metterebbe in salvo una parte dell'Acquidotto dai continui avvallamenti del sovrapposto scosceso monte.

Il terzo tratto dell'Acquidotto corre uno sviluppo di metri 13.825.00 ed ha principio al luogo indicato di *Trensasco* e finisce al ponte di *Cavazzolo.*

Partendo dalla prima valle, va radendo il monte che piega al fossato di *Costa fredda* e ripiegando sul monte di contro passa su quel di *Pinasca*, e correndo sulla seguente montagna quasi a rotondo traversa il fossato delle

*Oliere* e arriva a piegarsi al torrente della *Soria*, che è il confine tra il Bisagno e la Polcevera. Ripiega quindi ed avanzandosi sul monte a mò di promontorio, volge internamente e continua un tratto sfilato fin che addentrandosi nuovamente serpeggia e passa sul fossato detto il *Paese*, dal quale uscendo va a formare un angolo sulla montagna dov'è la strada che conduce al palazzo *Durazzo* ed internandosi dolcemente nella valle passa sul fossato di *Venescia* e sortendo fa un cerchio rotto quasi nel mezzo del braccio del ponte a sifone di *Molassana* costrutto nel 1770 con disegno di Claudio Storace. Questo ponte scende dalla collina di *Molassana,* traversa il torrente *Geriato* e risale l'opposta collina di *Pino.* E' formato di 12 arcate dell'apertura di metri 13.25; l'altezza di quella di mezzo è di metri 15.50. Tutto il ponte corre m. 640.00 ed è a curva rampante per non portare il ponte ad una soverchia altezza, ed ottenere lo scopo medesimo, quello cioè di portar l'acqua al medesimo livello del seguente condotto. È costrutto in pietra da taglio e presenta una tal qual leggerezza da maravigliare, avuto riguardo particolarmente al lungo tratto che corre e ad un'altezza come la sovra indicata.

L'imboccatura del sifone è più elevata dello sbocco di metri 7.43 e la distanza di questi due punti è di metri 657. 65. La parte inferiore del sifone trovasi al disotto della sua imboccatura di metri 50.02 ed il suo sbocco di metri 42.59.

L'acqua prima d'introdursi nel sifone è versata dall'Acquidotto in un bacino che è munito nel centro di una griglia di ferro per trattenere gl'ingombri che potessero esservi portati dalle acque. Il bacino può essere riempiuto

fino al suo spandente, formato da uno dei tubi in ferro, de' quale si compone il sifone, e l'asse del quale s'innalza internamente al di sopra del centro dell'imboccatura dello stesso sifone di un metro. Si rende indispensabile questo spandente particolarmente nella stagione invernale in cui il sifone non è capace a ricever tutta l'acqua versata dall'Acquidotto, il quale fu successivamente ingrandito ogni volta che vi occorsero delle riparazioni, coll'idea di aggiungere un sifone di marmo a lato a quel di ferro, per provvedere più ampiamente ai bisogni della Città. Anzi a questo proposito si ebbe in allora il pensiero di ridurre questo ponte a doppio sifone di marmo e questo suggeriva l'architetto Giambattista Pellegrini, quando venne consultato (28 maggio 1782) sul modo di riparare all'inconveniente allora dannoso assai dell'acqua che versavano i tubi di ferro dalle annodature. L'ingegnere della Repubblica Giacomo Brusco avvisava che vi si dovesse rimediare invece col portare le acque al loro naturale livello mediante la fabbricazione di altro ponte sul ponte medesimo (Relazione 16 ottobre 1778 e 16 aprile 1782). Questo difetto proveniva da che non troppo bene si erano in origine connessi insieme i tubi di ferro e precipitando con forza l'acqua nei medesimi, avesse fatto traballare il ponte e maggiormente si fossero sconnesse le parti per l'urto fortissimo che vi dava un volume d'acqua eccessivo massimamente nelle circostanze in cui cadevano grosse e continue piogge. Fu in quest'occasione che il Governo chiamò di Toscana il famoso abate Ximenes perchè esaminasse tal pratica e vedesse a qual espediente era bene appigliarsi. Ciò avenne nel 1784. L'insigne matematico lasciò M S.

una descrizione del nostro Acquidotto corredata di utili osservazioni la quale si conserva nell'Archivio di città.

Il progetto però di aggiungere il secondo sifone in marmo andò svanito e perchè avrebbe portato maggior peso sul ponte medesimo, e perchè questo non era troppo adattato a tal fabbrica. Vi si aggiunge un secondo sifone ma i tubi sono di ferro, locchè s'è fatto nel 1832 in vista di portare nell'Acquidotto un maggior volume d'acqua ogni qual volta il bisogno lo richiedesse.

I tubi collocati sul ponte seguono la curvatura del medesimo e sono di ferro fuso o ghisa, ogni sifone conta più di 8CO tubi, la lunghezza de' quali è per gli uni di metri 0.87 e per gli altri di metri 0.75, ivi compresa l'imboccatura di metri 0.65. Variano nella forma, perchè vi sono di quelli colle labbra che poi si congiungono con gli altri mediante alcune viti chiuse sulle loro estremità. Sono questi in piccol numero e forse messi per facilitare il pulimento dell'acquidotto, perchè riescono più facili a discongiungersi quando il bisogno lo esige. Altri hanno un incastro e sono i più, e riescono molto bene, perchè non fanno acqua e sono più suscettibili di esser riparati con piombo e bitume secondo il caso. Nella parte più bassa dei sifoni vi sono due tubi destinati a scaricare l'acqua quando si vuol dissecar l'Acquidotto e altri due con spiraglio sono stabiliti ad una certa distanza l' uno dall' altro dall' imbocoatura per facilitare l'introduzione dell'acqua dopo ch'essa ne sia stata deviata. In seguito di freddo fuor di misura qualche tubo è crepato, senza però che l'acqua sia mai gelata nei tubi, al quale inconveniente fu riparato con tutta facilità Il diametro interno del sifone è di metri 0.40 e l' esterno di

metri 0.42; la differenza è di m. 0.02 e lo spessore dei tubi à di m. 0.01.

Questo ponte è stato guernito di due parapetti laterali affine di renderlo praticabile, particolarmente in tempi che è dominato dai venti impetuosi a' quali è esposto assai. Questa è una delle opere principali che s'incontrano nel l'Acquidotto e considerata per la sua estensione e per quella ardimentosa costruzione che è dote singolare in simili fabbriche.

Il tratto che per mezzo di questo ponte venne abbandonato è di uno sviluppo di metri 5.000 non compreso nella somma generale. Con ciò oltre all'economia di tempo s'ebbe a guadagnare l'annua manutenzione di quella parte che posta in cattiva situazione esigeva continui ripari i quali davano luogo a forti spese. Accenno di volo i fossati e le valli che valicava l'abbandonato Acquidotto.

Il torrente principale che viene a sboccare al confluente del Bisagno passando sotto il ponte suddescritto è quello di *Geriato*, nasce dai monti di *Creto*, accoglie molte acque e scendendo sulla destra si congiunge con altro torrente nominato di *Montaldo* che pur esso porta seco l'acqua di parecchi fossati; L'Acquidotto continuando dal punto dove venne rotto dal braccio del sifone s'indentra nella valle e con giri, angoli e gomiti valica il fossato di *Favaro* delle *Nociole*, *Cereta*, *Molini;* piega su quel di *Rio Maggiore* s'avanza nella valle e passa su quello di *Piano di Pietro* e su quel di *Robia*. Passa su di altro non so come appellato, e quindi volgendo sul monte che si avanza quasi all'incontro del ponte, ripiega nuovamente nella valle del torrente *Geriato*; valica il fossato delle *Brughe* di *Tassara* e de' *Rocconi*. Piega in fondo a valicare con ponte

di quattro arcate it torrente *Geriato*, ingrossato superiormente dal fossato della *Scaglia*, e volgendo a mezzo dell'opposto monte, corre con giri tortuosi, or dentro, or fuori delle valli e passa sui fozzati di *Canevaro* ingrossato dal *Canal di Ronco* snl *Chiavegna del Serigato* su di altro, sul *Giacardo* e in ultimo sul *Macciocco*.

Continuando pel tratto che si stacca dal Sifone, l'Acquidotto gira intorno al monte dov'è la chiesa di *Molassana* e volgendo dolcemente va a valicare il fossato delle *Caneve* e quel di *Coverciaro* dove addentrandosi in cerchio esce a guisa di punta e gira sul fossato di *Prato Secco* passando tortuosamente sul fossato di *Molana* continuando corre al basso della chiesa di *S. Siro di Struppa* e volge sul fossato del *Chiazzetto* dove radeva il monte, ma nel 1827 vi si praticò un ponte canale a cinque arcate di m. 9.00 di apertura dell'altezza nel suo mezzo di m. 24.00 Va quindi a formare un angolo sul fossato detto della *Chiappa* ed uscendo gira intorno al monte e valica per mezzo di un gran ponte canale il torrente di *Rivo Torbido* che divide la valle che porta questo nome Il ponte è di sette arcate dell'apertura di m. 11.15 e dell'altezza al mezzo di metri 35.40.

Nell'anno 1824 per arricchire l'Acquidotto di maggior copia d'acqua, si aggiunse a questo un canale che va a prendere la sorgente di *Rivo Torbido* pel tratto di metri 800 00. Una tale sorgente è distante dalla città metri 23.800 Accoglie a sinistra l'acqua del fossato di *Aggio* a destra quella di *Insisa*.

Ritornando ad avanzarsi fuor della valle, corre a passare sul fossato dei *Gatti* e quindi volgendo al basso della chiesa de' *Santi Cosmo e Damiano di Struppa*, s'in-

dentra nelle viscere del monte per una galleria sotterranea col nome di *Rovinata.*

Questa venne costrutta nel 1830, quando per abbandonare un tratto di Acquidotto di cattiva costruzione, si pensò di forare il monte. Traversa internamente la collina per la lunghezza di m. 120.00. Il suo centro è rischiarato verticalmente per un fanale di forma conica verso la parte superiore, ove in questo punto la galleria piega in un angolo ottuso.

È tutta in pietra da taglio e forma due parti distinte; quella al basso pel passaggio dell'acqua, e sopra pel servizio dell'acquidotto medesimo. Fu costrutta con disegno del Cav. Barabino che intese assiduamente alla esecuzione della medesima.

Dopo la *Rovinata* l' Acquidotto volge in cerchio e passa sul fossato del *Prato.* Si avanza nuovamente e tratto tratto formando angoli e seni valica il fossato di *San Rocco* della *Fontanella* de' *Nasci* e volgendo per la valle di *Concasca* giunge al ponte di *Cavazzolo.*

Questo ponte é di bellissima e solida costruzione, formato da sei arcate che hanno metri 11.00 di apertura dell' altezza nel mezzo di metri 31,58. I piloni che lo sorreggono sono tutti di pietra squadrata, fabbricati con pochissima calce, che è una meraviglia il veder come siano tutte connesse insieme senza fenditure che dinotino inesattezza nella costruzione. Il ponte di *Cavazzolo* è stupendo ; la valle che lo chiude nel mezzo si direbbe con vocabolo odierno *romantica.* Il fragor dell'acqua, il gorgheggiar dell' usignolo, il verde delle piante, la vista di quell' erto e gigantesco ponte, la casa di un mugnaio abitatore e signore di questa valle, il sorriso di qualche

forosetta che scendendo da qualche casa posta su ripido calle vada alla chiesa e allegri con quegli occhi vivi la melanconia del luogo, sarebbeno tanti argomenti da creare un *romanzo* per chi è nato per questa bizzarra e fantasmagorica letteratura. Ma io devo seguitare il cammino e lasciare da banda le bellezze della natura, nonchè le aspre rupi, le frondi, gli occhi e le chiare dolci acque. A questo punto finisce il terzo tratto dell' Acquidotto che riceve due sorgenti o prese cioè quella di *Rivo Torbido* e questa di *Concasca*.

Nel 1830 si fece il progetto di unirvi maggior acqua col praticare un canale che addentrandosi nella valle del torrente *Concasca* si dilungasse per lo spazio di metri 1200 e andasse alla sorgente. Questo progetto ebbe ad attuarsi nel 1837 e la *presa* è distante dalla città metri 27,484, ma il risultato non fu troppo felice, poichè l' acqua che entra nell' Acquidotto da questa *presa* è di poca entità e nella state ben minima.

L' ultimo tratto finalmente percorre lo sviluppo di metri 1,974,00 ed internandosi nella valle ora stretta ed or larga a seconda de' giri tortuosi de' monti per i quali è formata, va radendo i medesimi e spesso vi s' interna nelle viscere ed esce serpeggiando sempre in declivio a indicare che presto va a morire all' ultima sorgente. In questo cammino valica i fossati di *Cambro, Croso, Gazzano, Morgano, Paglia Bruciata* e giunge alla prima presa del *Canale Viganego,* e un 20 passi distante alla sinistra arriva a quella di *Scoffera o Bargagli.* E questo è il luogo detto *Schiena d' Asino* dalla forma del monte medesimo che è fatto a dosso di bestia e divide i due canali suaccennati. Questo monte formato di duri maci-

gni, aspro ed incolto viene a chinare assai dolcemente sulle *prese* ed è il *non plus ultra* del nostro Acquidotto, al quale si giunse siccome più volte s'è detto nel 1639.

*Presa* vuol dire quel tratto di letto del torrente che è costrutto a posta per portar l'acqua all'imboccatura dell'Acquidotto. Queste *prese* sono argini o dighe in fabbrica di pietra da taglio, che attraversano il letto del torrente. Sopra di queste corrono le acque allo scoperto e finalmente sono dirette all'introduzione dell'Acquidotto, il quale è munito di una griglia di ferro per trattenere i cespugli, gl'ingombri ecc. A poca distanza da questo punto evvi una cateratta aperta fino al fondo dell'Acquidotto e chiusa da uno sportello in legno che viene ammosso ogni qualvolta il bisogno richiede di scaricar l'Acquidotto o per eseguire qualche riparazione allo stesso occorrente.

Queste ultime due prese accennate sono di una costruzione superba, tutte serrate internamente con chiavi di ferro

Questo punto è elevato di metri 145,20 al disopra del livello del mare, e quello in cui l'Acquidotto entra in città essendo di metri 81,80 ne risulta una differenza di metri 63.40 in meno che si perde nell'inclinazione dovuta naturalmente al canale ed alle cascate dei molini; giacchè l'acqua durante il suo corso dà il movimento ad una trentina di ruote la maggior parte appartenenti ai molini.

Lungo l'Acquidotto sono stabiliti tre grandi Bacini o *Depuratori,* il primo a *Montaldo,* il secondo a *Staglieno* ed il terzo a *Molassana.* Altri più piccoli sono a determinata distanza chiusi nella bocca da un'inferriata.

La fabbrica dell'Acquidotto costeggia la fronte delle

colline, seguendo anche le loro sinnuosità e quasi sempre allo scoperto, poche essendo le gallerie od i condotti sotterranei che vi abbiano praticato gli antichi, i quali amarono meglio seguitare tale sistema, dispendioso assai, giacchè in alcune parti essendo l' Acquidotto basato in falso, molte volte s' ebbe a portarvi riparo con la spesa di grosse somme. Alcuni tratti però che hanno per base lo scoglio, si trovano coperti perchè quivi la natura del luogo ha permesso di costrurre con tutta facilità. I tronchi però che furono ricostrutti a' tempi nostri lo furono sempre senza punto badare alla spesa, purchè si trovasse lo scoglio dove apparentemente non era per fabbricare sul sodo. Prudentemente s' ebbe a coprirli ora con volto ed ora con pietre da taglio, stabilite sopra i due muri laterali. Questa diversità di copertura dipende unicamente dalla natura del suolo, che permette o no il trasporto delle pietre, oppure che ne fornisce esso medesimo per consimili lavori.

Anticamente le aperture si praticarono verticalmente ed erano finestre corrispondenti sull' appiombo di una delle pareti esterne aventi la larghezza di metri 0 75, e l' altezza di 1.25 poste ad una determinata distanza costantemente aperte per facilitare lo scioglimento dell' aria atmosferica dell' Acquidotto, e per rischiararlo occorrendovi delle riparazioni; per queste vi si introducono gli operai e le persone destinate al ripulimento del canale.

I tronchi costrutti secondo il sistema dell' Architetto Resasco che lo adottò il primo nel nuovo Acquidotto di *Concasca* di cui ebbe la direzione secondo il progetto del cav. Barabino hanno le aperture nella parte superiore della copertura, le quali si chiudono con una grossa pietra quadrata che va tolta in caso di bisogno; è in questi soli

tronchi che l'acqua dell' Acquidotto si trova al coperto dell'aria atmosferica, mentre nel rimanente è di continuo in contatto colla medesima. (*a*)

---

(*a*) Il tratto del nostro Acquidotto che partendo dalla Città va a Schiena d'Asino è della lunghezza di chilometri 22 di cui in giornata (Marzo 1866) un circa 12 chilometri è intieramente coperto. La civica Amministrazione nello spazio di 30 anni, vuol dire partendo dal 1835 in qua, ha speso all'incirca per lavori ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. It. 530,087.11
e per lavori straordinari. . . . . . . . . . » 733,429.85.

e così in totale . . . . . . . . . . . . . L. It. 1,263,516.96
La somma ricavata approssimativamente dalle imposte sulle derivazioni d'acqua nello spazio di tempo sovra accennato va a 764,000 lire le quali dedotte dallo speso in L. It. 1,263,516.96
764,000.—

rimangono . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499,516.96
che la civica Amministrazione ha speso in più nell'interesse generale degli utenti dell'acqua del Civico Acquidotto.

Che sia stato soddisfatto in parte agli inconvenienti da lungo tempo lamentati col regolamento messo in vigore l'anno 1854 è cosa nota ma è pur notissimo che a molti altri la Civica Amministrazione con assidue cure e dispendi va studiando modo di riparare. (V. Processi Verbali dell'anno 1865 N. 26 Pag. 221). E tanto è vero che furono riconosciuti gli inconvenienti da molto segnalati che furono oggetto di una relazione fatta al Consiglio Municipale dall'onorevole Consigliere Castagnola in data 19 Gennaio 1852; come segue :

Onorevoli Consiglieri,

La vostra Commissione incaricata di riferire sul progetto del Catastaro Signor Banchero, circa la riorganizzazione dell'amministrazione del nostro Acquidotto, non ha potuto prima d'ora riferirvi attesa la spinosità della materia. Dessa però non può proporvi attualmente una radicale riforma dell'attuale amministrazione, perchè essa non può essere se non l'effetto di studii preliminari, e delle osservazioni che si andranno compiendo col

Le acque condotte non lasciano nelle pareti dell'Acquidotto che una leggerissima quantità di deposizione calcarea che è quasi incalcolabile. Una qualche piccola incrostazione

---

decorso del tempo. Deve quindi la medesima rimanersi contenta di indicarvi solamente quale abbia creduto, che possa esser la via più pronta e sicura, quali gli studii preliminari che conducano alla meta desiderata.

Assai grandi sono gl' inconvenienti, che attualmente si verificano a riguardo del pubblico Acquidotto. Molti degli utenti dell' acqua sono ignoti alla Civica Amministrazione; non trovansi registrati i trapassi delle proprietà: inefficaci pertanto in molti casi i rimedi della sospensione dell' acqua, e dell'impiombamento delle derivazioni; non esatta integralmente la somma che annualmente si porta in bilancio per la tassa sulle acque; l' acqua pubblica manomessa e desurpata. Che se a si deplorabile stato trovasi ridotta l' amministrazione di questo secolare monumento, la colpa non deve certamente attribuirsi ai provvedimenti relativi; basta a quest' effetto gettare uno sguardo sul Regolamento approvato li 3 luglio 1822 dal Senato di Genova.

Se in esso io ravviso qualche menda, questa sicuramente consiste nell' eccessiva previdenza e rigore. Stabiliti gli obblighi e i doveri degli utenti, e dei proprietari confinanti col pubblico Acquidotto, indicate le regole colle quali devono tenersi i registri degli utenti delle acque; imposto l' obbligo di denunziare il titolo in forza del quale si possiede l' acqua; proibito persino ai mugnai di recarsi a passeggiars sull' Acquidotto, ch' esser deve per loro intangibile, come l' arca santa agli Ebrei; punite le contravvenzioni colle multe, e col carcere; interessati gl' impiegati e le Civiche Guardie alla constatazione delle medesime, accordando loro un' ampia porzione sulle multe; accordati privilegi, larghe facoltà, potere anche giudiziario agli Edili. Che se ad onta di ciò ci troviamo ridotti ad un così deplorabile stato, è questa una prova ben certa che niente valgono le instituzioni anche eccellenti se bene non son anche applicate. Che se onde apporre il rimedio onde sbarbicare vecchie abitudini ed usurpazioni ci sarà d' uopo ricorrere a mezzi di rigore, se molti degli attuali possessori sturbati nel loro illecito possesso, eleveranno alto la voce imprecando come d'uso contro il Municipio, sappiasi però, che la colpa non è dell' attuale, ma della precedente Amministrazione, che assurdi saranno i lamenti mossi contro di noi, quanto è assurdo

soltanto si conosce nei siti che da secoli non furono riparati e lo spessore medio di questa non oltrepassa neppure il mezzo centimetro. Venne osservato, che simile deposi-

---

l' imprecare contro il chirurgo che per guarire la piaga ricalca alquanto dentro il ferro.

I mali che si ravvisano nell' attuale Amministrazione puonno ridursi principalmente a due:

1. Difficoltà ed anzi impossibilità di riscuotere completamente la tassa sulle acque;
2. Usurpazioni dell' acqua pubblica.

Quanto al primo, da un conto reso dal Tesoriere della Città al Sindaco risulta, che i residui sul ruolo del 1849 ai 29 luglio 1851 erano di Ln. 7300.60, e che malgrado gli sforzi praticati da quell' ottimo contabile ai 20 novembre 1851 rimaneva ancora un residuo di Ln. 4514.89 di cui è ora forse inutile sperare il pagamento. Con decreto del Sindaco 23 settembre p. p. venivano benissimo impiombate N. 40 derivazioni d' acqua per bronzini; ma frattanto non è che da 14 impiombatnre che si ottenne l' effetto, e forse perchè le restanti derivazioni scendendo nei pozzi, non si accorsero gli utenti di questa sospensione. Il rimedio d' altronde della sospensione dell' acqua, che può sortire il suo effetto rimpetto agli utenti dei bronzini, e dei pozzi, benchè dopo un certo lasso di tempo rispetto a quelli di questi ultimi, deve dirsi ingiusto, ove si miri con esso a percuotere l' utente dello spandente, perchè si viene con esso a percuotere l' utente del bronzino per quanto abbia pagato la sua tassa; nè d' altronde si può rivolgere all' utente dello spandente, per mezzo della coercizione militare ignorandosi chi esso sia. Inoltre come assai bene ci fece osservare il nostro Catastaro, il rimedio della sospensione dell' acqua deve anche dirsi ingiusto e dannoso per gli stessi utenti dei bronzini per la ragione, che essendo otturata una derivazione d' acqua di cui ne siano proprietari, per esempio, cinque individui dei quali quatro solamente abbiano pagato la corrispondente lor quota di tassa, ne consegue che per colpa d' un solo ritardatario tutti quanti i proprietari resteranno privi dell' acqua.

Tale misura doversi quindi dire ingiusta, perchè colpisce ugualmente chi ha adempito al proprio debito, come chi nol vuol compiere.

Doversi dire anche dannosa, perchè fra gli utenti dell' acqua vi sono di quelli, che la impiegano in lavature, tintorie, fabbriche;

zione è composta di strati estremamente sottili. Il limo e le sabbie deposte dalle acque pluviali vi si raccolgono in abbondanza, ciò che dà luogo a ripulirlo annualmente Nel

---

e la immediata mancanza d' acqua reca loro una perdita assai sensibile. Nè si dica, che contro questo ritardatario potrebbesi invece usare il rimedio militare, perchè tanto in questo caso, come nel superiore, si verserebbe probabilmente nell' ignoranza per sapere chi sia.

Il rimedio dell' impiombamento si mostrò poi inoperoso anche riguardo ai pozzi, perchè forse come fu accennato nella citata relazione del Tesoriere, molti di essi ricevono il loro alimento da qualche grande deposito d' acqua spettante al Municipio.

Riguardo alle ruote di molino tanto fuori quanto dentro Città è assolutamente impossibile il rimedio dell' impiombatura; nemmeno si può ricorrere agli atti compulsivi, perchè questi non possono avere altro fondamento che quello dei ruoli approvati dal Municipio od ordinati dall' Intendente. e il nome invece degli attuali utenti differisce di molto da quelli che sono scritti sui ruoli.

Quanto al secondo degli accennati inconvenienti, cioé l' usurpazione dell' acqua, non converrà alla vostra Commíssione spendere molte parole, per dimostrarvene la sussistenza, perchè la manomessione dell' acqua pubblica, è cosa oramai proverbiale. Che se facesse bisogno allegarne qualche esempio basterà indicarvi quello del signor Cavanna col quale verte attualmente lite che essendo inscritto sui ruoli congiuntamente ad altri per un' oncia d' acqua corrispondente al diametro di metri 0,0124 fu trovato aver invece un tubo del diametro di metri 0,0425; non che l' altro dei Padri Cappuccini indicato dal signor Catastaro nella sua memoria.

Non vi ha dubbio alcuno, che se l' attuale massa d' acqua venisse meglio e regolarmente amministrata, un grande vantaggio ne risulterebbe non solo alla cosa pubblica, ma anche alle civiche finanze. Il bisogno di nuove costruzioni é generalmente sentito nella nostra Città, ed anzi a soddisfare a un così pressante bisogno intende con assidue cure questo Municipio. Se non che questo bisogno sarà ognora più sentito, se come si ha fondata speranza di credere, Genova mercè l' attivazione delle linee ferrate e di vapori transatlantici potrà divenire il primo emporio del Mediterraneo.

sifone di *Molassana* s'ebbe ad osservare che in quella parte inferiore ove più facilmente si formano le deposizioni (perchè l'acqua vi rimane stagnante nel tempo delle ri-

---

Ma riconosciuto la necessità del principale, cioè delle abitazioni, è d' uopo anche conoscere la necessità dell' indispensabile accessorio delle acque. Ove pertanto l' acqua venisse somministrata direttamente dal Municipio ai nuovi fabbricati, mentre con ciò si renderebbe migliore la condizione dei costruttori. che onde averla, risparmierebbero lunghe indagini, e fastidiose negoziazioni, ciò vantaggerebbe anche la Civica finanza mercè la vendita di quest' oncie d' acqua. Anzi cade qui opportuno l' accennare come il tesoro dell' acqua pubblica essendo stato accresciuto di 80 circa once per l' introduzione nel nostro Acquidotto della sorgente di Concasca, ove sia realmente constatata l' esistenza continua di queste 80 once, e queste fossero vendute dalla Città, aver se ne potrebbe un prezzo di L. 640m. come fu osservato dal Catastaro nella prelodata memoria; il che quale risorsa siasi nell' attuale stremo delle nostre finanze ognun sel vede.

Però onde utilizzare la nuova massa d' acqua immessa nell'Acquidotto, come quelle altre che per avventura potessero venirvi immesse, sarebbe necessità la costruzione d' un canale che immettesse l' acqua soverchia in un apposito serbatoio, perchè adesso avviene, che l' acqua che in gran copia abbonda nella stagione invernale, vada perduta per la ristrettezza del recipiente, e se ne senta poi la scarsezza nell' estate; e di questo vi annunciamo con piacere che di già fece suo studio l' ottimo nostro Ingegnere Capo.

Onde apporre un rimedio ai mali lamentati, conviene dunque l' avere:

1. Esatti registri ne' quali sieno accuratamente notati tutti gli utenti delle acque, e a fianco dei quali si scrivano impreteribilmente tutti quanti i trapassi.

2. Un esatto tipo, o pianta tipografica nella quale sieno esattamente disegnate tutte le attuali derivazioni delle acque, e vi si possano con facilità disegnare tutte le nuove.

Questi esatti registri, questo tipo diligentato, sarebbero la garanzia migliore per l' Amministrazione dell' Acquidotto; ma il compimento di esso non è cosa che si possa compiere ad un tratto, e richiede l' opera del tempo come accennammo in principio, onde è che indicativi i mezzi migliori pel miglioramento

parazioni) che queste nello spazio di 65 anni dopo la sua costruzione non giunsero a formare un'incrostazione calcarea dello spessore di metri 0.002. Da ciò si desume a

---

dell' Amministrazione dell' Acquidotto passiamo ora ad indicarvi la strada che abbiamo creduto la più pronta per arrivare al conseguimento dei medesimi.

Appena lo permetta lo stato più benigno della stagione, dovrassi procedere ad un' ispezione generale dell' Acquidotto onde verificare lo stato dei luoghi; quale ispezione dovrà essere divisa in quattro parti, cioè:

1.a Dal punto della sua origine fin là dove entra nelle mura della Città,

2,a Dal suo punto d' ingresso in città, fin lá dove si diparte in due rami.

La 3.a e 4.a per ognuno dei due rami.

Nel medesimo tempo gli utenti delle derivazioni delle acqne, dovrebbero venir obbligati a far le denunzie dei titoli in forza dei quali son proprietari delle derivazioni medesime.

L' ispezione poi dell' Acquidotto dovrebbe venir fatta dall' Uffizio d' Arte, controllata da quello del Catasto, e la Civica Amministrazione potrebbe delegare un de' suoi Consiglieri a soprastare a quest' ispezione sopratutto per conciliare le divergenze che potrebbero nascere tra i membri dei due Uffizi.

Il tipo frutto della sunnominata ispezione dovrebbe esser fatto in modo da constatare, da prima le stato attuale dell' Acquidotto e sue derivazioni, e da potere in seguito subire quelle modificazioni, che lo rendano atto a rappresentare lo stato dei luoghi dopo le rettificazioni che l' Amministrazione crederà opportuno di farvi; onde sotto questa sua nuova ed ultima forma una copia venga depositata nell' Uffizio del Catasto, e serva di norma legale per le constatazioni che si abbiano a fare, a riguardo di quanto concerne l' Acquidotto; restandone l' originale presso l' Uffizio d' Arte.

Quest' ultimo tipo conterrebbe la nuova numerazione delle diverse derivazioni: numerazione creduta dalla vostra Commissione necessarissima onde ovviare per l' avvenire ai tanti abusi ed inconvenienti, che hanno avuto luogo fin ora, e dovrà nel tempo stesso indicare come i numeri della nuova corrispondano a quelli dell' antica numerazione.

Ultimata che sia l' inspezione sarà necessario di divenire alla

qual limpidezza giunga l'acqua nostra, e come purgata giù scenda nel nostro Acquidotto.

Ogni anno nel mese di maggio per lo spazio di due in-

---

sistemazione legale delle luci dispensatrici, attenendosi perciò alle misure, e alle norme prescritte dagli antichi regolamenti.

Tutti quanti gli utenti delle diverse derivazioni d' acqua, dovrebbero venir citati per assistere in ciò che li concerne all' apposizione dei nuovi numeri, come alla calibrazione delle luci, sotto pena di doversene stare a quanto sarà fatto dagli Uffizi procedenti.

Tutti quanti gli abusi, le usurpazioni che verranno scoperte sia nell' ispezione come nei successivi lavori, dovrebbero venir denunziati ad un' apposita Commissione, che esaminati i titoli, e le ragioni dei denunziati proporrebbe loro un amichevole componimento, oppure li denunzierebbe alle Autorità competenti facendo di tutto il debito rapporto al Consiglio Municipale.

Finalmente sarebbe d' uopo nominare una Commissione, che oltre le occupazioni ora accennate sorvegliasse l' andamento dei vari lavori da eseguirsi, non che delle denunzie a farsi; che esaminasse i titoli di coloro che fossero denunziati come usurpatori dell'acqua pubblica, e che di tutto facendo suo pro studiasse la radicale riforma di questa Amministrazione.

Son queste le conclusioni, che ci ha suggerito, e che abbiamo cavato dalla bella memoria del signor Catastaro, che spinto dallo zelo della cosa pubblica egli vi sottoponeva, e che abbiamo creduto d' una pronta attuazione. Vero è, che in detta memoria si propongono altre riforme, altri quesiti da sciogliere: come il dover ripartire fra i vari utenti le spese di riparazione dell' Acquidotto; non che qnelle incontrate per la costruzione del ponte a Sifone, e per l' introduzione del torrente Concasca nell' Acquidotto, sulle frazioni dell' oncia; sul metodo di imposizione da adottarsi; sull' esenzione dello spandente dalla tassa; sulle prestazioni da imporsi ai pozzi, e alle ruote da molino; se debba imporsi piuttosto la quantità o il valore dell' acqua; sulla convenienza di attribuire questa Amministrazione all' Uffizio del Catasto, come pure altri studi resterebbero a farsi; sul modo di accrescere la quantità dell' acqua pubblica, di costrurre un apposito serbatoio, sulla convenienza di limitare il numero dei custodi di campagna, e di meglio retribuirli, e di segnare con tavolette i chilometri dell' Acquidotto giusta la proposta fatta dall' Ingegnere

tere settimane l'Acquidotto è posto a secco. Questo si fa con distoglier l'acqua dall'imboccatura delle prese e farla correre appositamente giù delle dighe e con lasciare gli *spandenti* e le *catteratte* aperte. Questa operazione ha per oggetto il ripulimento dell'Acquidotto e le riparazioni indispensabili al medesimo. I preparativi vengono fatti un quindici o venti giorni prima Gli operai impiegati a tale servizio sono divisi in dieci compagnie più o meno numerose secondo il bisogno. Questi vengono distribuiti in tutta l'estensione dell'Acquidotto . La pietra scelta per la fab-

---

Capo ; sulle misure coercitive per far registrare i trapassi delle proprietà ; ma la vostra Commissione fu d' avviso che tutti questi studi che esigono lungo tratto di tempo, e che meglio potranno venir determinati dall' esito di quelli preliminari che vi abbiamo proposto, potranno venir affidati a quella Commissione ai cui sopra abbiamo tenuto parola.

Prima però di chiudere questa relazione crediamo di dovervi sottoporre ancora alcune osservazioni quale indispensabile corollario della medesima.

La prima è relativa alla spesa necessaria per l' ispezione, e la pianta dell' Acquidotto. Il nostro Ingegnere Capo ci fece osservare che questa sarebbe minima, perchè la pianta verrebbe rilevata da due disegnatori che gli vennero accordati nel bilancio dell' anno corrente, ai quali non si dovrebbe corrispondere che un leggero supplemento occorrente a chi lavora in campagna e ciò per il tempo in cui dessi lavorerebbero fuori le mura ; quale supplemento venne da lui valutato in L. 300 : alla qual somma converrebbe di aggiungere quella di due manuali da esso peritata in ragione di L. 2 al giorno a L. 960 calcolando il tempo di otto mesi quello in cui sarebbe richiesta la loro opera. I disegnatori poi rileverebbero con esattezza il piano generale dell' Acquidotto indicandone i confini alla distanza di 20 metri superiormente, e di 50 al di sotto.

La seconda è relativa all' obbligo imposto agli utenti, di denunziare il titolo in forza del quale posseggono la derivazione dell' acqua, e di assistere alla numerazione, e calibrazion delle luci. Per quanto il rimedio dell' impiombamento dei canali abbia fatti

bricazione della calce idraulica colla quale si compone il cemento per le riparazioni e ricostruzioni si estrae dalle cave esistenti a *S. Siro di Strupea*. Questa calce ha la proprietà d'indurirsi in poche ore, e di resistere per lungo tempo all'azione atmosferica, allo sregolamento, al gelo, senza la menoma alterazione.

La quantità dell'acqua che per mezzo dell'Acquidotto viene introdotta in città non è tanto grande se si consideri la popolazione attuale aumentata di molto.

Il *maximum* dell'acqua attuale misurata nell'Acqui-

---

già conoscere vari utenti, per quanti altri ne farà conoscere l'ispezione dell'Acquidotto, pure non v'è dubbio che l'obbligo imposto di denunziare il suo titolo congiunto all'altro di assistere alla numerazione e calibrazione delle luci, porterà il complemento alle notizie che si desiderano, e si potranno perciò formare gli esatti registri degli utenti.

Nè i medesimi potranno dolersi di questa misura, perchè l'acqua pubblica non può essere il monopolio di pochi, ma appunto perchè pubblica deve essere ripartita a comune vantaggio; oltrechè l'obbligo delle denunzie dei titoli, e dei trapassi vedesi a chiare note stabilito dall'art. 104 e successivi del Regolamento del 1822; Regol mento che per non essere mai stato abolito deve ritenersi in vigore. Onde poi le conclusioni su accennate possano avere la debita sanzione pensò la vostra Commissione di dar loro la forma di Regolamento il quale avrebbe forza di legge una volta che a norma dell'art. 120 della Legge 7 ottobre 1848 venisse appro ato dall'Intendente Generale previo voto del Consiglio d'Intendenza; essendo lo scopo del medesimo il riparto delle acque Comunali e che godrebbe di più della sanzione accordata dall'art. 177 della stessa Legge.

Sotto questa forma sottoponiamo adunque alla vostra approvazione le n stre conclusioni formolate in tanti distinti articoli desunti in parte dal progetto del sig. Catastaro. (V. Regolamento 9 luglio 1853. Processi Verbali dell'anno 1851 Pag. 350 e 540. Anno 1852 Pag. 36, 41, 586, 594, 603. Anno 1853 Pag. 174, 212, 215, 220, 223 e 227).

dotto prima di entrare in città risulta per ogni ora di . . . . . . . . . . . . . . Metri Cubi 1,500 00
il *minimun* che è pei mesi di luglio, agosto . .
e settembre. . . . . . . . . . . Metri Cubi 650 00

Metri Cubi 2.150 00

Quantità media Metri Cubi 1,075 00

Ho detto di sopra che l'Acquidotto parte dalla Città da porta S. Bartolomeo; fissando questo punto si vede che volge per entro formando come un quadrato bislungo piegando tortuosamente sulla piazza di *S. Bartolomeo degli Armeni* e passando la valle va a congiungersi con l'opposta collina fino a *S. Maria di Sanità.* s'indentra nel bosco di RR. PP. Cappuccini. A questo punto è al di sopra del livello del mare di metri 80,00. Questo tragitto lo fa in un solo canale, quivi si parte in due rami principali; il primo costeggia la collina di *Sant'Anna* e quella di *S. Gerolamo* e giunge in *Castelletto* superiormente al locale dei *Forni Pubblici.* Dopo aver posto in movimento diverse ruote di Molini, scende sotterraneo in un sifone in tubi di marmo, passa il fianco alla *Strada Nuovissima* traversa la piazza dell'*Annunziata*, la via delle *Fontane* e risale sopra l'arco della porta dei *Vacca* a ponente. Quì si divide in tre rami, l'uno dopo aver dato movimento a de' molini va a sboccare in mare, e questa sortita di acqua serve per la gente che è in in porto. Il secondo è volto lungo la nuova strada Càrlo Alberto, va ad alimentare i pubblici Lavatoi posti di contro alla Darsena e va nella Darsena medesima. Il terzo segue la via Carlo Alberto, Piazza di Caricamento e via via va ai Ponti delle *Legna,* di *Spinola, Reale,* della *Mercanzia.* pub-

blici lavatoi sulla piazza del *Molo*, riempendo un piccolo serbatoio.

Il secondo ramo principale che parte dai *Cappuccini* è diritto sopra il bastione di *S. Giambattista* (Acquasola) e per mezzo di un'arcata sopra la via detta di *S. Caterina* presso il Conservatorio di S. Giuseppe, segue per la strada nominata *delle Fucine* fino all'arco di *Montesano* vicino allo *Spedaletto*, da dove partendo per mezzo di un sifone in marmo traversa il palazzo dell'*Accademia Ligustica*, la via *Giulia* e risale presso la Torre delle Carceri di *S. Andrea*; valica la strada pubblica sull'antica porta di questo norme al lato orientale della città e seguitando sempre sull'altura del colle di *Campopisano*, si parte in due rami, l'uno dà movimento a diversi molini e va a por fine nei pubblici lavatoj della Marina. L'altro dopo aver riempiuto le due grandi cisterne sotto la piazza di *Sarzano* va di fianco alle mura del mare a terminare nella cisterna sotto alla piazza delle *Grazie*.

I sovra descritti rami dell'Acquidotto costrutti in fabbrica sopra uno sviluppo di metri 7,500,00 si innalzarono sopra il ciglio delle antiche mura di cinta che formavano il terzo recinto della città nel medio evo e servono per basamento allo stesso Acquidotto e questo mezzo facilita assai il modo di distribuire l'acqua nei diversi sestieri componenti la Città.

Lungo il corso di questi rami sonvi stabiliti diversi tubi chiamati *Bronzini*; questi misurano le differenti prese d'acqua fornite ai pubblici stabilimenti od agli utenti dell'acqua medesima.

Questo servizio vien fatto per mezzo di canali di piombo che generalmente conducono l'acqua fino al colmo dei tetti

delle case, a cui la grande elevazione dell'Acquidotto permette di arrivare.

Il metodo di distribuzione è semplicissimo, essendo che fu sempre adottata per unità di misura, l'apertura rotonda di un tubo di ottone fuso del diametro equivalente la ventesima parte pel palmo genovese, che corrisponde a metri 0,0124 avendo in lunghezza nove volte lo stesso diametro, ossia metri 0,112. Questa unità di misura si chiama *Bronzino d'acqua* e volgarmente *Oncia d'Acqua.* Questi sono impiombati in un piccolo pezzo di marmo e murati quasi sul fondo delle pareti dell'Acquidotto. Versano continuamente in un piccolo bacino denominato *Troglietto,* ove nel medesimo tempo possono versare diversi altri bronzini. Nel fondo di questo bacino si trovano impiombati i canali che conducono l'acqua alle diverse destinazioni, i fori sono guerniti da una griglia di fil d'ottone per impedirne l'otturamento.

Nel tempo che l'acqua è al suo *maximun* un *bronzino* stabilito al principio di uno dei due rami principali dell'Acquidotto versa in un'ora di tempo metri cubi 1,00 d'acqua mentre un'altro che sia stabilito nella estremità de' due rami ne versa metri cubi 0,70.

La quantità media versata da un *Bronzino* al suo *Maximum* è di metri cubi 0,85.

Essendo l'acqua al suo *minimun* nel tempo ch'essa viene somministrata alternativamente in tutta la sua quantità un giorno al primo ramo, ed un giorno al secondo, cioè voltata ora a ponente ora a levante; un bronzino stabilito come sopra al principio di uno dei rami principali smaltisce in un'ora metri cubi 0.70; all'estremità dei rami 0,26. Le quali cifre danno la media di metri cubi

0.48. La media poi dei due casi risulta di m. cubi 0,665.

Il numero dei bronzini è di 1186 i quali insieme danno uno smaltimento d'acqua di metri cubi 788,69.

Media prima dell'acqua che entra in città

| | |
|---|---|
| Metri cubi . . . . . . . . . . . . . . | 1,075 00 |
| Smaltimento de suddetti bronzini . . . . | 778 05 |
| Differenza in meno Metri Cubi . . . . . | 296 95 |

Una tale differenza deriva dalla perdita o smaltimento d'acqua che corre nelle fontane e pubblici lavatoi, e che quindi poi si versa nel porto a servizio delle persone di mare.

L'acqua vien condotta alle case dei particolari per mezzo di tubi di piombo: anticamente si faceva uso di tubi di terra cotta, ma le frequenti otturazioni fecero abbandonare questo sistema. I bronzini, come sopra è notato essendo impiombati al fondo delle pareti dell' Acquidotto, versano l'acqua nel *Troglietto*, che ordinariamente è della misura di 30 a 40 centimetri di lunghezza, 25 a 30 di larghezza e 40 a 50 di profondità. I canali di piombo attaccati al fondo di questo *Troglietto* discendono nelle strade le più vicine, e s'incassano sotto il loro pavimento alla profondità di 30 a 40 centimentri e vengono diretti pel più breve tragitto lungo le vie alle case degli utenti dell'acqua o ne' serbatoi destinati a contener la medesima. Questi tubi salgono allo scoperto attaccati alle pareti delle case e vanno a portar l'acqua perfino sui tetti delle case medesime di sette ad otto piani. Sul tetto è praticato un *Troglietto* di 50 a 75 centimetri di lunghezza, qua entro versano i canali di condotta. Superiormente è attaccato altro canale denominato *spandente* che o porta il superfluo

in qualche cisterna o è venduto a chi ne abbisogna. Sul fondo é altro canale principale destinato a diramar l'acqua nella casa per mezzo di altrettanti piccoli tubi attacccati allo stesso inferiormente e secondo la vicinanza del luogo nel quale si vogliono introdurre. La estremità di questi canali è provveduta di un rubinetto che si apre e si chiude a piacere.

Se l'acqua che è nel *Troglietto* spetta a più individui questo viene diviso in altrettanti bacini particolari mediante una lastra verticale forata superiormente da buchi eguali in numero corrispondente alla quantità dell'acqua di ciascuno utente unita insieme in ciascuna divisione del *Bacino*, ove trovasi un canale di condotta che fornisce l'acqua al proprietario di questo stesso canale.

L'èsperienza ha mostrato che un solo *Bronzino* basta a provveder l'acqua a sessanta individui della classe mediocre riuniti in una stessa casa divisa in 16 o 18 appartamenti. Però siccome l'acqua è generalmente comprata dalle persone agiate, dalle quali è usata senza economia, si può fissare per termine medio che un *Bronzino* d'acqua provvede al bisogno di 30 abitanti per tutto ciò che concerne l'uso famigliare, ogni cosa compresa.

La fabbricazione dei canali di piombo e la manutenzione dei medesimi occupa una gran quantità di operai chiamati *Ottonari* che hanno costituita quest'opera in una arte industriale. I canali si fanno senza saldatura e vengono tirati alla *Trafila*, lunghi presso a poco un da tre metri, della larghezza proporzionata alla quantità dell'acqua che vi deve passare. Hanno lo spessore di 4 a 10 millimetri al più.

Veruna concrezione calcarea si trovò mai ne' canali

anche in quelli che giacciono da lungo tempo, salvo un leggiero sedimento fangoso che veste le pareti dei medesimi, prodotto semplicemente dal passaggio delle acque pluviali. Lo spessore di questo sedimento non arriva allo spessore di un foglio di carta, locchè rimane sempre nella stessa guisa nè suol giammai aumentare e produsse guasto ai canali, purchè questi non si trovino fra terreni argillosi che allora si degradano al segno di forarsi e spander l'acqua.

Passiamo a dare un analisi chimica dell'acqua del nostro Acquidotto.

Un volume d'acqua preso in città, condotto dai canali di piombo ha dato sopra 25 libbre (peso minuto di Genova) corrispondente a gramme 7,918.750.

| | | |
|---|---|---|
| Acido carbonico | Gramme | 16,734 |
| Carbonato di calce | » | 11.327 |
| » di magnesia | » | 7,692 |

Oltre queste sostanze minerali vi si ravvisano alcune sensibili traccie di solfato di calce, di cloruro di calce e di magnesia. Niun conto si è fatto dell'aria atmosferica che deve necessariamente trovarvisi, sebbene riconosciuta assai variabile, tanto a riguardo delle condizioni atmosferiche, quanto per l'effetto di rotazione che esso prova nei suddetti canali di piombo, mentrechè nell'esperienza le pareti dei recipienti si trovarono circondate da quest'aria atmosferica. Da ciò si può conchiudere che l'acqua di Genova provenendo dalle più pure sorgenti, deve esser considerata come una delle migliori e per conseguenza molto propria a tutti i bisogni domestici e anche per uso delle fabbriche.

Il prezzo di un *Bronzino* ossia *Oncia d'acqua* varia secondo la località in cui è stabilito e va dai 500 a 3500;

al primo prezzo, si possono calcolare quelli stabiliti inferiormente, al secondo quelli che più sono vicini ai rami principali e per conseguenza ricevon maggior pressione d'acqua (*b*).

In fine l'acqua del nostro Acquidotto prima di entrare in città, e dentro dà movimento a più di 50 ruote, la maggior parte delle quali appartengono a dei molini e le altre ad alcune macchine per la filatura dei cotoni, essendo stata a questo effetto per le necessarie cascate, messa a profitto la grande altezza a cui è situato il nostro Acquidotto.

La somma che deve essere costato il nostro Acquidotto è incalcolabile; da una carta del 1788 si ha che in soli 60 anni costò due milioni di lire. Proporzione fatta, a quanto ascenderà il totale?

Altra spesa, che non si può calcolare si è quella dei canali di piombo che attraversano sotterraneamente la città. Per averne idea bisognerebbe vedere un sol tratto sulla piazza di S. Domenico; in ogni modo le arterie e le vene del corpo umano possono somministrare all'immaginazione un giusto concetto del come si distendano i canali di piombo nelle viscere della città. Quanti tesori sono sepolti! Quante ricchezze non si veggono in questa città e quanti antichi benefici sono disconosciuti!

I genovesi che godono di prelibare un così dolce nettare, ne conoscono essi il pregio? Conoscono essi l'ardi-

---

(*b*) Questi prezzi rimontano agli anni anteriori al 1846. Prima dell' introduzione dell' acqua Nicolay in Città, si rifiutarono lire ventimila per un' oncia d' acqua al disopra dello Spartitore. In simili condizioni un' oncia d' acqua si pagò nel 1856 lire sei mila. Non vi sono compratori per oncie d' acqua in posizioni depresse e possono avere un valore dalle lire cinquecento alle mille e cinquecento.

mentosa e superba fabbrica per mezzo della quale viene questo elemento in soccorso dei loro bisogni? Conoscono essi da dove viene, per dove passa, quali monti traversa quali ponti valica e dove muore? Essi si contentano di gustarla, di averla a loro bell'agio per ogni dove, nelle stanze, sui tetti de' loro palagi ad inaffiare sull'infuocata ardesia i pensili giardinetti, nei giardini dove artificialmente si sparge in laghetti, balzi e zampilli ecc.

Ma donde provenga tanta e si perenne acqua in una città fabbricata sopra un arido scoglio, chi lo sa dire? Eppure una gita alla *presa di Schiena d'Asino* è una di quelle partite di piacere che in una bella mattinata di settembre dà gusto e soddisfa la naturale curiosità di vedere un'opera magnifica, stupenda e gigantesca. Chi ha veduto e vedrà quest'opera certamente dovrà benedire alla memoria degli antichi che tanto fecero per noi. Chi ha veduto e vedrà quest'opera dovrà benedire ai presenti che tanto fecero e dovran fare per renderla più sicura dalle eventuali calamità.

« L'Acquidotto di Genova (finisco con questo brano del Bertolotti) sì per le grandissime opere che lo traggono in città, si per la distribuzione dell'elemento nell'interno di essa, è forse il più ammirevole lavoro che, dopo la caduta dell'imperio, abbiano fatto gli uomini per fornir d'acqua una popolosa capitale. »

(Banchero — Descrizione di Genova — Monumenti Pubblici Pag. 553 — Tipografia Pellas 1846).

# REGOLAMENTI

# REGOLAMENTO

PER

## LA CONSERVAZIONE DELL'ACQUIDOTTO

### DEI FONTI E DEPOSITI D'ACQUA

### Della Città di Genova

*Compilato in esecuzione del § 82 delle Regie Patenti 31 luglio 1815 dall'Illustrissimo Uffizio degli Edili, ed approvato il 3 luglio 1822 dall'Eccellentissimo Real Senato.*

# IL SENATO DI SUA MAESTÀ

## IN GENOVA SEDENTE.

Ad ogniuno sia manifesto, che essendo stato presentato alla nostra approvazione il Regolamento formato dall'Uffizio degli Edili per la conservazione dell'Acquidotto, dei fonti e depositi d'acqua di questa Città; il tenore del medesimo considerato, e sentito nelle sue conclusioni l'Uffizio dell'Avvocato Generale di S. M. lo abbiamo approvato, siccome lo approviamo con quelle modificazioni, che abbiamo creduto doversi a qualche disposizione di esso apportare.

Deduciamo pertanto a pubblica notizia, che il Regolamento in cotal modo da Noi approvato, è del tenore seguente:

### TITOLO PRIMO.

### *Degli Edili Deputati.*

#### Art. 1.

Una Deputazione speciale di due Edili avrà la cura e sopraintendenza del pubblico Acquidotto, e di tutti i fonti, e pubblici depositi d'acqua della Città; siccome pure del piccolo Acquidotto detto di S. Lazzaro.

#### Art. 2.

Questa Deputazione continuerà ad avere sotto i di lei ordini un soprastante all'Acquidotto, dodici custodi di campagna, due di Città, ed otto conservatori delle cisterne, e pozzi pubblici.

Art. 3.

Gli Edili Deputati oltre l'incarico di far eseguire gli ordini emanati dall'Uffizio degli Edili, sopraintenderanno a tutti i lavori, e riparazioni, che venissero deliberate, verificheranno col mezzo de' soliti rapporti dell'architetto di Città, e del soprastante all'Acquidotto i conti delle spese, e rilasceranno gli inviti per i corrispondenti mandati.

Art. 4.

Sarà pure loro speciale incombenza d'invigilare, che tutti gli impiegati alla conservazione dell' Acquidotto adempiano scrupolosamente il loro dovere ed eseguiscano e facciano eseguire le disposizioni portate dal presente Regolamento: a tale effetto daranno ai suddetti impiegati quelle istruzioni che crederanno conducenti all'esecuzione delle disposizioni medesime.

Art. 5.

Gli Edili Deputati all'Acquidotto faranno ogniqualvolta lo crederanno necessario ed utile al pubblico servizio, e per obbligo almeno una volta in ciascun anno, il giro di tutto l'Acquidotto affine di assicurarsi, che il medesimo è mantenuto in buono stato, che le riparazioni ordinate sono eseguite, e che i Regolamenti sono osservati. In queste visite saranno accompagnati dall'architetto della Città e dal soprastante all' Acquidotto.

Art. 6.

Le guardie civiche addette all'Uffizio eseguiranno gli ordini, che loro verranno dati dagli Edili Deputati all' Acqui-

dotto per ciò che riguarda l'osservanza del presente Regolamento.

Art. 7.

In caso d'urgenza gli Edili Deputati all'Acquidotto sono autorizzati a dare tutte le provvidenze che sono di competenza dell'Uffizio, con obbligo però di renderne informato l'Uffizio medesimo il quale dovrà confermare o riparare le date provvidenze.

Art. 8.

Un solo degli Edili Deputati, avvisato il suo collega, come pure in caso d'impedimento dello stesso, potrà procedere a tutte quelle incombenze, che spettano alla Deputazione.

Art. 9.

Gli Edili Deputati dovranno far tenere un libro, in cui sieno specialmente registrati tutti gli ordini da essi dati, e nel quale faranno pure scrivere quegli avvisi ed istruzioni che crederanno utili di ricordare, affinchè i loro successori possano facilmente istruirsi delle pratiche occorse, e profittare inoltre con simile mezzo dell'esperienza acquistata dai loro antecessori.

## TITOLO SECONDO.

### *Del soprastante all' Acquidotto.*

Art. 10.

Non potrà mai nominarsi all'impiego di soprastante all'Acquidotto se non chi sarà stato prima approvato per architetto, o non avrà almeno subito un rigoroso esame

sulle cognizioni teoriche, e pratiche necessarie a poter utilmente coprire il posto medesimo.

Art. 11.

Quest' esame sarà fatto dalle persone dell' arte al cospetto dell' Uffizio, ovvero alla presenza degli Edili Deputati, di concerto sempre co' Sindaci della Città, e nel modo che si crederà più conducente a poter conoscere la qualità dei diversi aspiranti.

Art. 12.

Il soprastante all' Acquidotto eseguirà con zelo, fedeltà, ed esattezza le istruzioni, ed ordini che gli verranno dati dalla Deputazione ed inoltre invigilerà costantemente a che i custodi sia di Città, che di campagna eseguiscano le rispettive loro incombenze procurando che l' acqua sia sempre abbondante nel condotto specialmente in tempo di estate, che entrino in esse tutte le prese, e vivagne, e che l' acqua non abbia mai impedimenti al libero corso, che non spanda fuori del condotto, o che da particolari non sia a loro uso indebitamente divertita.

Art. 13.

In ogni mese, ed anche più volte, se ne riceverà l' ordine dagli Edili Deputati, dovrà portarsi alla visita generale, dell' intiero corso dell' Acquidotto, onde riconoscere ocularmente se le presenti disposizioni sono eseguite, e potere nello stesso tempo tenere informati dell' occorrente gli Edili Deputati.

Art. 14.

Dovrà pure fare frequentemente la visita del condotto nel recinto della Città, onde assicurarsi, che l'acqua ha

un libero corso, e che non seguono contravvenzioni, e che i custodi di Città eseguiscono le incombenze ad essi affidate.

Art. 15.

Affinchè debba sempre essere vigilante, e preciso nello esercizio delle sue attribuzioni, sarà dall'Uffizio costantemente seguito per regola, che il non adempimento dei propri doveri dalla parte de' custodi dell' Acquidotto, siccome pure l'inosservanza de' capitoli generali e parziali dalla parte degli appaltatori de' lavori al pubblico Acquidotto, verrà a lui imputato quando pervenga a cognizione degli Edili Deputati prima che egli non ne abbia loro fatto un rapporto.

Art. 16.

Nell'inspezione dell'Acquidotto, che come sopra anderà facendo, riconoscerà la situazione de' bronzini particolari per veder se ve ne sono degli eccedenti la solita misura; se sono forti, e murati, e non amovibili, e levarecci; se sono nella stabilita altezza dal piano della cassa dell'Acquidotto, se vi sono buchi, od esiti, e trovando in ciò disordini, o contravvenzioni ne estenderà un verbale, o ne farà fare la denunzia dalle guardie civiche addette all'Uffizio.

Art. 17.

Dovrà pure invigilare, che le porte per le quali si va al pubblico Acquidotto, particolarmente dentro Città, restino sempre chiuse, e le chiavi di esse a mani dei custodi, o di persone di sua confidenza e delle quali ne resterà re-

sponsabile; siccome pure, che non vi si introducano persone a commettervi de' disordini sotto pretesto di andare ad aprire i loro bronzini, o per qualsivoglia altro oggetto.

Art. 18.

I lavori che si eseguiscono al condotto sia in Città, come fuori saranno sotto la sua ispezione, ed a questo riguardo dovrà attenersi a quanto viene prescritto dai titoli 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 19.

Ogni qualvolta vi saranno canali guasti per le strade, o piazze procurerà di sapere subito a chi appartengano, e farà intimare ai padroni dei medesimi di farli immediatamente accomodare, rendendone contemporaneamente avvisati anche verbalmente gli Edili Deputati, e quando nel termine di giorni due non sia da detti proprietari provvisto, farà d'ordine anche verbale degli Edili, chiudere i bronzini o rompere i canali.

## TITOLO TERZO.

*De' Custodi all' Acquidotto.*

Art. 20

Vi continueranno ad essere alla guardia dell' Acquidotto dodici custodi in campagna, e due in Città.

Art. 21.

Le dodici guardie, o custodi di campagna saranno divisi, in altrettante stazioni a giudizio degli Edili Deputati,

e dietro il rapporto del soprastante, e fino a nuovi ordini conserveranno le custodie, o stazioni loro per lo innanzi assegnate.

### Art. 22.

Sarà loro incombenza di avvertire prontamente il soprastante di tutti gli abusi che s'introducessero, e di tutte le contravvenzioni che si commettessero, ed in specie se l'acqua venisse da qualche particolare indebitamente divertita a proprio uso, come pure quando accadesse qualche disordine o guasto nella parte dell'Acquidotto alla sua guardia affidato.

### Art. 23.

Dovranno tenere costantemente sgombro il corso dell'acqua con ripulire l'alveo dell'Acquidotto, amovendone le pietre, foglie, od altro che l'acqua vi avesse introdotto, come pure dovranno procurare che l'acqua delle differenti prese, e vivagne s'introduca nell'Acquidotto medesimo.

### Art. 24.

I custodi di Cavassolo, Molassana, Trensasco, Staglieno, e Montaldo, dovranno in oltre essere sempre solleciti in caso di grossa pioggia di alzare i portelli che servono di scaricatoio dell'Acquidotto, e procureranno invece che restino ben chiusi in tempo di estate, o di non abbondanza d'acqua, ed il custode stabilito dalle arcate alla presa di Trensasco dovrà continuamente invigilare, che i tubi di ferro ivi posti restino sempre ben chiusi, e non spandano acqua.

Art. 25

Il custode stabilito fra le nuove e vecchie mura della Città, avrà l'incombenza particolare di guardare che le porte in giro dell'Acquidotto sieno forti, e ben chiuse in modo che sul medesimo nessuno possa aver libero accesso. Dovrà di più tener continuamente sbarazzata, e libera la ferriata che serve per trattenere le foglie del baluardo di San Gerolamo, e procurare, che i portelli dell'Acquidotto esistenti sulla piazza di San Bartolommeo degli Armeni restino sempre chiusi, ed inoltre invigilerà esso pure, che i particolari non prendano acqua dal condotto indebitamente.

Art. 26.

Il custode stabilito dentro le mura vecchie della Città, già volgarmente conosciuto sotto il nome di Uomo dell'Acqua continuerà ad essere incaricato per la diramazione dell'acqua a' fonti pubblici e così sarà sua cura di riempiere i pozzi di Sarzano, di S. Salvatore, delle Grazie, dei Remaggi, e di piazza Nuova la nuova.

Art. 27.

Sarà inoltre sua particolare incombenza di sbarazzare settimanalmente i barchili di Ponticello, Fossatello, vasche de' Forni, truogoli de' Servi, vasca del Campo, vasca detta De-Raggio, vasca della Crosa del Diavolo, i truogoli del Molo, Darsenale, Sant'Andrea, della Marina e qualsivoglia altro barchile, vasca e fontana.

Art. 28.

Dovrà pure assiduamente invigilare, che nelle strade e piazze, non vi sieno canali rotti e spandenti, e quando ve ne siano, prontamente avvertire il soprastante.

Art. 29.

I conservatori delle cisterne e pozzi pubblici, dovranno tenerli aperti durante il giorno, chiuderli la notte, procurare che in essi non vengano gettate immondizie, e riferire al soprastante i disordini occorrenti.

Art. 30.

I custodi sia di Città, sia di campagna, come pure i conservatori delle cisterne, e pozzi pubblici dovranno eseguire gli ordini ed istruzioni, che gli Edili deputati credessero utile di dar loro per mezzo del soprastante, onde rendere più esatto e regolare il servizio.

## TITOLO QUARTO.

*Dei modi e condizioni colle quali saranno appaltati i lavori ordinari e straordinari al pubblico Acquidotto.*

Art. 31.

Le riparazioni, che si fanno annualmente al pubblico Acquidotto senza levarne l'acqua, e quelle altre costruzioni che si facessero straordinariamente intorno al medesimo, continueranno ad' essere date in appalto, esclusi però i piccoli lavori non eccedenti in perizia le lire trecento, a riguardo dei quali si provvederà dall'Uffizio come sarà creduto più vantaggioso al pubblico servizio.

Art. 32.

Ognl qualvolta occorre di appaltare un lavoro gli Edili deputati ne fanno pubblicare gli avvisi per essere affissi: 1.° alla porta esteriore dell'Uffizio; 2.° alle colonne della

loggia di Banchi; 3.° alle porte del Ponte Spinola; 4.° alle porte di Montaldo; 5.° alla porta del Sindacato di quel Comune, dove il lavoro deve eseguirsi; 6.° a quegli altri luoghi, ne' quali se ne credesse utile la pubblicazione, ed inoltre ne faranno pur seguire l'inserzione nella Gazzetta di Genova.

Art. 33.

Gli avvisi devono precedere giorni dieci quello del deliberamento, a meno che non si tratti di lavoro urgentissimo, nel quale caso gli Edili deputati, con speciale autorizzazione dell'Uffizio, potranno abbreviare il termine suddetto di una metà.

Art. 34.

Chiunque aspira ad un appalto potrà in tutte le ore vedere all' Uffizio i capitoli generali, non che i capitoli parziali, e i disegni e le perizie.

Art. 35.

L'asta si tiene, o col metodo dell'estinzione delle candele, o de' partiti secreti secondo che viene dall' Uffizio determinato.

Art. 36.

Nel caso dell'Asta tenuta col primo metodo, si accendono l'una dopo l'altra tre candele, dopo estinta la terza si passa ad accendere la quarta, e si procede ad accenderne altre tenendo sempre conto delle oblazioni, che si fanno dai concorrenti.

ART. 37.

Terminata l'asta all'istante che la candela si estingue, od è consumata intieramente senza che siasi avuta alcuna altra oblazione durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco fra gli astanti, ha luogo allora il deliberamento a favore dell' ultimo, e miglior offerente.

ART. 38.

Le oblazioni devono presentare un ribasso almeno di cinque in cinque lire.

ART. 39.

Quando l'asta ha luogo a' partiti secreti, ogni offerente dovrà esprimere nella sua cedola il ribasso che fa sul prezzo dell'appalto, dichiarando, che si obbliga all' esatta osservanza de' capitoli generali, e parziali de' quali in appresso, ed indi consegnerà la detta sua cedola sigillata contro ricevuta all' uffizio.

ART. 40.

L' aperizione delle cedole, e loro lettura si farà dagli Edili deputati nel giorno, ed ora portati dagli avvisi alla presenza de' concorrenti, ed indi passeranno essi a deliberare l' appalto a favore di chi avrà fatto l'offerta più vantaggiosa.

ART. 41.

Niuno sarà ammesso a far offerta sia che l' asta abbia uogo in un modo, come nell' altro, se non giustificherà

con un certificato del maggiore comandante il R. Corpo del Genio in Genova, o del capitano del Genio, ispettore d' acque, o strade, o del capitano nel R. Corpo del Genio incaricato del servizio marittimo, o dell' architetto di Città, di avere date prove di onestà, abilità, e pratiche cognizioni nell' eseguimento di altri lavori, e se non avrà fatto un deposito del decimo del prezzo dell' appalto in tesoreria di Città, quale deposito sarà restituito nell' atto del deliberamento a chiunque non rimarrà deliberatario. La detta somma potrà anche venir deposta sul tavolo a vista degli Edili deputati prima che segua l' aperizione delle cedole per indi passare immediatamente a mani del Tesoriere, quando il deponente risultasse deliberatario.

### Art. 42.

Vi sarà sempre luogo ad offrire un ribasso, non minore però della mezza sesta, al quale effetto è accordato un termine di giorni otto, entro del quale venendo offerto, ha luogo una nuova asta coll' accensione della candela nel giorno, che viene dagli Edili deputati stabilito, previi gli avvisi, con quel termine, e salva la modificazione di cui agli articoli 32 e 33. Sono necessarie le condizioni, di cui all' articolo 41 per essere ammessi all' offerta del ribasso.

### Art. 43.

Qualora in tutto il tempo dell' asta non sia stata presentata alcuna oblazione, oppure ne sia presentata una sola, provvederanno gli Edili deputati senza indugio per una seconda asta.

Potranno ancora sospenderla quando non vi fossero che due concorrenti, o quando avessero luogo di sospettare una collusione.

### Art. 44.

Gli obblighi a' quali sarà sottoposto ogni appaltatore saranno e speciali, e generali, questi sono indicati nel presente titolo dall'art. 45 all'art. 59. Gli obblighi poi speciali verranno indicati da capitoli parziali estesi secondo la qualità del lavoro da appaltarsi. A tale effetto l'architetto della Città, oltre la perizia dietro la quale sarà stato ordinato il lavoro, presenterà pure all'approvazioue dell'Uffizio il progetto di quelle condizioni sotto le quali crederà utile di far eseguire il lavoro, e queste condizioni. o capitoli parziali saranno stipulate assieme alle seguenti condizioni, o capitoli generali, che saranno sempre inserite in tutti i contratti d'appalto.

### Art. 45.

L'appaltatore dovrà fra giorni cinque da quello dell'aggiudicazione definitiva, completare il deposito da esso fatto del decimo del prezzo dell'appalto sino al sesto del prezzo medesimo, quale deposito resterà in tesoreria di Città finchè i lavori tutti compresi nell'appalto siano ultimati, e dall'architetto di Città collaudati, e sarà restituito all'appaltatore contemporaneamente all'ultimo e finale pagamento da farsegli a termini degli articoli parziali.

### Art. 46.

Quando l'appaltatore non si presentasse a sottoscrivere l'atto di obbligazione, o non completasse il deposito come sopra, sino al sesto del prezzo dell'appalto, in tale caso sarà in facoltà degli Edili deputati di procedere ad un nuovo appalto, a danno e spese dell'appaltatore.

Art. 47.

L'appaltatore dovrà dar principio al lavoro immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva, fissandone i tracciamenti, ossiano i necessari segnali, quindi ne chiederà la verificazione dall'architetto di Città eseguendone le rettificazioni, che gli verranno ordinate. Formati, ed approvati, i tracciamenti o segnali, l'appaltatore comincierà i lavori con proporzionati mezzi d'opera, con maestri d'esperimentata abilità, e con giornalieri attivi, procurando di regolare i lavori medesimi in modo che possano avanzare con energia, e di essi accelerarsi l'ultimazione, e praticando il tutto a norma delle regole dell'arte, e coerentemente alle istruzioni, che gli verranno date dall'architetto della Città.

Art. 48.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere subito i materiali, legnami, ed altri oggetti, de' quali dovrà far uso nei lavori, e farli trasportare su' luoghi dell'opera distinti nelle rispettive specie. Tali materiali, e legnami dovranno essere senza alcun difetto, e di perfetta qualità, ed inoltre delle dimensioni prescritte dai capitoli parziali dell'appalto. Quelli che fossero provvisti dall'appaltatore in contravvenzione di quanto sopra, saranno rifiutati, ed in simile caso l'appaltatore è obbligato di farli immediatamente trasportare, e collocare fuori del sito de' lavori e di sostituire altri in loro vece delle qualità richieste.

Art. 49.

Sono a carico dell'appaltatore le indenizzazioni dovute a proprietari dei terreni, che dovrà occupare per i lavori,

come anche di que' terreni, da' quali estrarrà le pietre pei lavori medesimi. A tale oggetto l'appaltatore farà procedere alla verificazione e perizia de' rispettivi terreni da occuparsi, o ne' quali dovrà formarsi qualche scavamento. Tale verificazione dovrà aver luogo coll'intervento de' proprietari, e col mezzo de' rispettivi periti. Se però il proprietario non acconsentisse ad una volontaria cessione di detti terreni dovrà farsene precedere l'ordinanza del Giudice motivata sulla pubblica utilità.

### Art. 50.

Quando insorgessero delle cotestazioni, fra l'appaltatore ed i proprietari suddetti circa l'ammontare delle indenizzazioni, saranno queste indennità fissate amministrativamente dagli Edili deputati, sentito un perito d'Uffizio. Sarà dovere dell'appaltatore d'indenizzare sollecitamente i detti proprietari, giustificando agli Edili deputati colle di loro quitanze di aver adempiuta una tale obbligazione, e ciò prima di conseguire alcun pagamento. Questa determinazione degli Edili deputati sarà soltanto provvisoria in guisa che la parte la quale si crederà gravata potrà fra il termine di un mese proporre la decisione della controversia in via ordinaria nanti chi di ragione, non ritardata però l'esecuzione delle provvidenze date dalla Deputazione, se così sarà dalla stessa ordinato.

### Art. 51.

Il prezzo dell'appalto verrà corrisposto all'impresario nelle rate stabilite dai capitoli parziali, ed ogni pagamento avrà luogo dietro il certificato dell'architetto di Città e del soprastante all'Acquidotto comprovante, ch'esso appal-

tatore ha adempito a' suoi doveri, e portati i lavori al segno stabilito per ciascuna rata, l'ultima delle quali non gli verrà pagata, se non terminati i lavori e collaudati, di quale collaudazione ne apparirà da un certificato di suddetto architetto e soprastante all'Acquidotto, in cui verrà riepilogato esattamente tutto quanto venne eseguito corrispondentemente al contratto.

### Art. 52.

È vietato sotto una penale del dieci per cento sul prezzo totale dell'appalto all'appaltatore di subappaltare in tutto od in parte i lavori anzidetti, senza avere prima ottenuta l'approvazione per inscritto dagli Edili deputati, ed inoltre non potrà egli mai abbandonare il lavoro, e nel caso di malattia dovrà lasciare persone idonee approvate da deputati dietro il certificato dell'architetto di Città.

### Art. 53.

Tutte le contestazioni che potessero insorgere circa l'esecuzione dei lavori, e l'intelligenza de' capitoli parziali, e generali, de' tipi annessi al contratto d'appalto, saranno portate nanti l'.Uffizio degli Edili in via amministrativa.

Contro le determinazioni degli Edili non compete all'appaltatore altro rimedio, che quello di ricorrere al Senato, il quale ordinata la notificazione del ricorso ai Sindaci di Città onde avere per loro mezzo le deliberazioni dell'Uffizio Edili, passerà senza altra procedura a provvedere definitivamente sentito il Pubblico Ministero.

Questo ricorso deve proporsi fra il termine di giorni otto da quello della notizia della decisione.

Lo stesso è di sua natura sospensivo.

Nei casi d'urgenza l'Uffizio potrà però ordinare l'esecuzione provvisoria delle sue decisioni, salvo in quest'emergente all'appaltatore di richiedere ed ottenere un'inibizione.

Portata la controversia nanti il Senato ove per la sua importanza. o per altri giusti riguardi si possa rendere necessario un formale procedimento, ciascuna delle parti potrà dimandare che si proceda con legittimazione di giudizio.

La stessa cosa anche senza l'istanza delle parti, potrà ordinarsi d'ufficio dal Magistrato.

Questo sommario procedimento avrà luogo in tutti i casi nei quali gli Edili per evitare l'interruzione dei pubblici lavori, attivarne la prosecuzione, o per altra giusta causa, crederanno opportuno di valersi delle facoltà loro conferite in quest'articolo; in tutti gli altri casi si dovrà agire nella forma ordinaria.

### Art. 54.

L'appaltatore è obbligato all'adempimento di tutte le clausole del suo contratto tanto scritte ne' capitoli parziali, che ne' capitoli generali, sotto pena di soggiacere al pagamento d'ogni danno ed all'esecuzione dei lavori medesimi da ordinarsi a di lui spese e rischio.

### Art. 55.

Nel caso che l'appaltatore si rendesse colpevole di ma la fede o negligenza, sarà in facoltà dell'Ufficio di nominare a di lui spese uno, o più assistenti speciali al lavoro appaltato, od anche di escluderlo dall'ingerirsi più oltre nell'appalto medesimo, e di far eseguire a maggiori sue spese, come sopra, i lavori in tutta la loro estensione. Contro

queste provvidenze dell'Uffizio l'appaltatore potrà provvedersi nel modo spiegato all'art. 53

Art. 56.

In nessun caso l'appaltatore non potrà mai rompere il corso all'acqua nel pubblico Acquidotto senza licenza in iscritto degli Edili deputati.

Art. 57.

Non potrà mai pretendere compenso, od abbuonamento per maggiori lavori eseguiti oltre quelli portati dal suo contratto, se al rispettivo eseguimento non ha proceduto la formale approvazione dell'Uffizio emanata dietro perizia dell'architetto di Città. Nel caso di riportata approvazione ha luogo il compenso nelle somme enunziate dalla preventiva perizia, e quando de'lavori medesimi sia seguita la collaudazione dell'architetto, e soprastante all'Acquidotto.

Art. 58.

Tutte le spese d'asta, affissi, carte bollate, contratto ed ogni altra relativa all'appalto restano a carico dell'appaltatore, il quale sarà tenuto farne lo sborso dietro la parcella formata dal primo commesso dell'Uffizio e vidimata dagli Edili deputati.

Art. 59.

L'appaltatore si obbligherà di osservare pienamente i capitoli generali finora enunziati, ed all'unica sola eccezione di quanto sarà altrimenti stabilito da capitoli parziali dell'appalto, con dichiarare, che ogni obbligo con esso impostogli debba intendersi compensato col prezzo dell'ap-

palto, che sì gli uni. che gli altri s'intenderanno correlativi, correspettivi e costituenti un solo, ed unico contratto individuo.

## TITOLO QUINTO

### *Del cosí detto riaccomodo generale del pubblico Acquidotto.*

Art. 60.

Il riaccomodo generale della cassa del pubblico Acquidotto che si eseguisce levandone l'acqua in ogni anno nel corso di soli quindici giorni, continuerà come per lo passato ad essere fatto ad economia, ed in quel mese che gli Edili deputati crederanno più conveniente di stabilire.

Art. 61.

L'architetto della Citià presi gli ordini degli Edili deputati, ed accompagnato dal soprastante. farà il giro di tutto l'Acquidotto ed estenderà la perizia precisata di tutti i lavori, che devonsi fare durante il riaccomodo generale, indicando in essa il numero approssimativo de' maestri, ed operai, siccome pure de' materiali, che crederà necessario doversi impiegare ad ultimare i lavori medesimi.

Art. 62.

Avuta l'indicazione de' materiali necessari, gli Edili deputati stipuleranno per via di sommissioni la provvista dei materiali da fornitori, e da mulattieri, il trasporto di questi nelle diverse postazioni dalla sopraddetta perizia accennata, dando la preferenza ai migliori offerenti.

Art. 63.

Il lavoro, come per lo innanzi, continuerà ad essere affidato a nove maestri capisquadra, otto di campagna, ed uno di Città; questi capi squadra, saranno responsabili che i maestri e lavoranti sieno continuamente impiegati nel miglior modo possibile del lavoro, come pure dell'utile impiego de' materiali loro consegnati.

Art. 64.

Terranno essi un registro giornale nel modo che con utile successo si è recentemente praticato, del nome e cognome de' maestri, lavoranti e garzoni della loro squadra, siccome pure de' materiali che anderanno ricevendo, e nel primo giorno in cui incomincierà il lavoro, sarà loro obbligo di notare nel registro medesimo la quantità e qualità de' materiali già trasportati sul luogo, e che saranno loro consegnati.

Art. 65.

Non potranno notare in detto registro come presenti al lavoro quegli operai che non si saranno trovati al principio della giornata, e dovranno depennare quelli che durante la medesima senza licenza si fossero assentati.

Art. 66.

I detti capi squadra invieranno inoltre giornalmente agli Edili deputati un rapporto sullo stato della loro squadra, e de' materiali loro spediti nel quale rapporto sarà anche indicata l' ora in cui la loro squadra e registro furono dal soprastante verificati, ed in tutto secondo le module, che loro saranno consegnate, e di più nel rap-

porto del primo giorno sarà pure inscritto il quantitativo de' materiali consegnati loro sul luogo.

Art. 67.

Gli Edili deputati fisseranno l'ora in cui una persona di loro confidenza partirà dall' ultima squadra, cioè da quella di Schiena d' Asino per rilevare di squadra in squadra i detti rapporti, e rimetterli loro in Genova nel luogo che le avranno designato.

Art. 68.

Il riaccomodo generale dell' Acquidotto fuori di città continuerà ad essere diretto dal soprastante, il quale, per quanto gli sarà possibile, dovrà ogni giorno fare il giro di tutto il travaglio, e passando, e ripassando per le diverse squadre, esaminerà e verificherà lo stato di esse coi registri, apponendo sopra di questi la di lui firma e l' ora in cui vi è stata apposta.

Art. 69.

Egli dovrà nel primo giorno di lavoro far avere ai Deputati la lista nominativa di tutte le squadre, siccome pure de' materiali nello stesso giorno ad esse consegnati, ed indi tenere i deputati medesimi informati di quanto andrà occorrendo o con de' speciali rapporti, o con delle osservazioni su diversi registri de'capisquadra, ed in tutto secondo le istruzioni che avrà ricevute.

Art. 70.

L' architetto della Città, dovrà nella prima settimana fare tutto il giro dell' Acquidotto per osservare l'anda-

mento che ha preso il lavoro, e per dare quelle ulteriori istruzioni al soprastante che credesse necessarie, e le quali saranno da lui con esattezza osservate.

Art. 71.

Sul finire poi della seconda settimana visiterà nuovamente tutte le squadre, e tasserà alla presenza del soprastante e delle squadre medesime le mercedi nominativamente ai maestri, lavoranti e garzoni, avuto riguardo al lavoro e condotta di ciascuno, non che al rapporto del soprastante annotando ne' registri di ogni squadra i prezzi come sopra da esso tassati. Nello stesso tempo collauderà sui registri medesimi i lavori eseguiti, indicando se tutti, e se secondo la preventiva perizia sieno stati fatti.

Art. 72

Tutte le precedenti disposizioni restano applicabili al riaccomodo generale dell' Acquidotto dentro Città, e le incombenze del soprastante saranno adempite da quell'altro idoneo impiegato che dagli Edili deputati verrà destinato.

Art. 73.

Terminato il lavoro gli Edili deputati faranno formare lo stato di tutte le spese, al quale serviranno di appoggio i di sopra indicati registri, e le sottomissioni de' fornitori, e mulattieri, verificato prima, se i materiali somministrati, e de' quali si dovrà accordare il pagamento, corrispondono con quelli annotati sui registri, e se il numero dei trasporti combini e con gli uni, e con gli altri.

Art. 74.

È premurosamente raccomandato alla sollecitudine degli Edili deputati di fare durante il riaccomodo generale

delle frequeuti ed improvvise inspezioni sulle diverse squadre, onde assicurarsi, che i registri, ed i rapporti sono tenuti e fatti fedelmente, e che il tutto procede con zelo ed esattezza, e qualora trovassero degli abusi daranno quelle provvidenze convenienti al riparo di ogni disordine.

Art. 75.

Scoprendosi poi delle malversazioni, non solo si denegherà la paga ai colpevoli, ma saranno inoltre denunziati come prevaricatori, ed inoltre sarà tenuto nota del loro nome affinchè sieno dichiarati perpetuamente esclusi da qualunque lavoro civico, ed in ispecie dal pubblico Acquidotto.

## TITOLO SESTO.

*Doveri dei proprietari confinanti col pubblico Acquidotto.*

Art. 76.

I proprietari confinanti, o vicini al pubblico Acquidotto non potranno ricusarsi all'occupazione de' loro terreni per quelle riparazioni o nuove costruzioni, che al medesimo fossero necessarie, ma verranno previamente reintegrati dietro perizia fatta in loro contradditorio.

Art. 77.

È proibito a qualunque proprietario confinante col pubblico Acquidotto, come a qualsivoglia altra persona di deviarne l'acqna a proprio profitto, ed impedire che entri in esso quella che vi è destinata.

### Art. 78.

Ogni qualvolta si troverà nel corso dell'Acquidotto fatta innovazione, per cui l'acqua spanda fuori, o essendosi praticate aperture, o essendosi riempiuto l'alveo con pietre, fogliami, od altro, si verificherà dal soprastante se ciò sia seguito casualmente o per malizia, e quando sia per malizia si constaterà la contravvenzione, e non conoscendosene l'autore resterà a carico di quello, o quelli a favore de' quali anderà l'acqua deviata.

### Art. 79.

Resta stabilito per modo di regola, che, se si tratterà di fondi rustici, siccome la deviazione non può lungamente rimanere nascosta, s' intenderà averne profittato il solo attuale detentore de' medesimi, a meno che la deviazione non si riconoscesse anteriore alla di lui detenzione. Se si tratterà poi di fondi urbani, ne' quali è facile il commettere occultamente delle deviazioni, e possono intanto passare i fondi medesimi da un conduttore ad un altro prima di poterle scoprire, così s' intenderà che ne abbiano profittato il detentore, ed il padrone rimanendo perciò solidalmente obbligati per la contravvenzione, salvo fra loro que' ricorsi che di ragione, e salvo pure ad escludere il conduttore, quando la deviazione si riconoscesse antecedente alla locazione, od il locatore quando la deviazione fosse pendente la conduzione.

### Art. 80.

Tutte le volte che si troverà rotto, od aperto l'alveo del pubblico Acquidotto sia nella parte superiore ov'è coperto, come rotte, o rimosse le lastre che lo coprono, sia

in qualunque maniera dannificata la cassa dell'Acquidotto tanto dentro, che fuori Città, i padroni delle ville chiuse per le quali passa detto Acquidotto, e nelle quali sono seguite le dette fratture, ed aperture, saranno tenuti a ristorare a proprie spese, e rimettere ciò che fosse stato devastato, o rimosso, a meno si giustificasse essere il danno seguito per caso fortuito.

Art. 81.

È proibito tenere, ed appoggiare sopra l'Acquidotto muriccioli, muraglie, vasi, orticelli, od altro impedimento di qualsivoglia sorta, che possa gravare con peso, od ingombrare l'Acquidotto.

Art. 82.

È pure proibito di piantare alberi di qualunque specie, e qualità in qualsivoglia luogo alla distanza di palmi dieci, e per le piante di fico, gelsi, e viti alla distanza di palmi quindici senza il permesso dell' Uffizio.

Gli alberi abusivamente piantati dentro i sopradetti limiti negli andati tempi potranno essere dall'Uffizio tollerati, quando non portino un pregiudizio notabile alla fabbrica dell'Acquidotto.

Art. 83.

È anche proibito il far vicino al condotto cave di pietre, sgrottare, e dissodare il terreno, ossia fare sfondorati, ed altrì lavori capaci di danneggiare la solidità del medesimo.

Art. 84.

E generalmente non è permesso di far travaglio di sorta alcuna sopra, o vicino all'Acquidotto, nè di ristorare

quelli che già vi esistessero senza licenza degli Edili deputati, e sarà inoltre sempre necessaria l'assistenza di un impiegato dell' Uffizio.

Art. 85.

Sia per le visite ordinarie, come per le visite straordinarie gli impiegati dell' Uffizio avranno sempre libero l'accesso al condotto, e quindi nessun proprietario delle ville per le quali passa, potrà in qualsivoglia modo impedirne loro il passaggio.

Art. 86.

Le ville attualmente chiuse, per le quali passa l'Acquidotto, continueranno per ora ad esserlo, ma non cesserà nei loro proprietari l'obbligo di dover tenere depositato all' Uffizio una doppia chiave delle medesime.

Art. 87.

Continueranno i detti proprietari, come qualsivoglia altro proprietario, nel cui fondo passa l'Acquidotto, a dover inoltre sopportare la servitù del passo, e transito in caso d'accomodi e ristori, sia pe' lavoranti, come pel trasporto dei materiali, e di tutto quanto fosse necessario.

Art. 88.

Nessun proprietario potrà clausurare i terreni pe' quali passa l' Acquidotto senza licenza dell' Uffizio, e previi quei rapporti, e quelle cautele, che saranno credute necessarie.

## TITOLO SETTIMO.

*Regole per gli utenti e loro obblighi.*

### Art. 89.

Apparterrà all'Uffizio degli Edili di provvedere sopra i reclami de' privati contro coloro, che impedissero loro di godere la quantità d'acqua derivata per mezzo de' bronzini sempre che per altro sieno oggetti di mero fatto, e non di diritto.

### Art. 90.

Quando sarà portato all'Uffizio alcuno di detti riclami gli Edili deputati ordineranno all'Architetto della Città, ed al soprastante all'acquidotto di fare un rapporto, ed anche di levare il tipo del luogo controverso se lo credessero necessario allo schiarimento della questione, sentiranno indi le parti, e ne riferiranno all'Uffizio per le opportune provvidenze.

### Art. 91.

Se i reclami involvessero questioni di diritto, e se in caso di seguite innovazioni si allegasse da chi n'è l'autore d'averle fatte, perchè gliene competeva il diritto, allora si limiterà l'Uffizio a constatare il punto di fatto, e lo stato della questione, e rimetterà le parti a provvedersi nanti del Giudice competente, coll'impedire, che intanto non seguano ulteriori innovazioni, e facendo cessare le seguite, senza che queste provvidenze possano far pregiudizio ai diritti delle parti contendenti in via giudiziaria tanto in petitorio, quanto in possessorio.

ART. 92.

A schiarimento, ed instruzione de' proprietari, e di qualsivoglia altro utente d'acqua derivata per mezzo de' bronzini del pubblico Acquidotto, resta dichiarato, che l'obbligo dell'Uffizio continua ad essere come per lo passato, soltanto ristretto a mantenere l'acqua del pubblico Acquidotto sino a' rispettivi bronzini, e che quando è sortita dai medesimi non resta a detto Uffizio verun altro carico di manutenzione e garanzia; cosicchè quella delle vaschette o truogoletti, dove discaricano i bronzini, portano l'acqua a' loro proprietari, e di quelli, che, e per via di spandenti, o in qualsivoglia modo diramano l'acqua a qualunque altro utente, resta, come per lo innanzi, a totale carico, rischio, e spesa de' proprietari, ed utenti medesimi.

ART. 93.

Sebbene all'Uffizio non incomba nè l'obbligo della manutenzione de' sopradetti canali, nè la garanzia dell'acqua tosto che è sortita da' bronzini, pure resteranno sotto la sua ispezione e per la qualità di Giudici di fatto, che ad esso è attribuita, e per gli obblighi, che in caso di contravvenzioni possano contrarre verso di esso i diversi utenti dell'acqua derivata dal pubblico Acquidotto direttamente per mezzo de' bronzini medesimi.

ART. 94.

Dovranno i proprietari mantenere in buono stato i loro canali, e non permettere che essendo guasti spandano acqua nelle piazze, o strade, ed intieramente conformarsi a quanto viene prescritto sotto l'art. 19 del presente Regolamento.

ART. 95.

I proprietari de' bronzini, e qualsivoglia altro utente di acqua otterrà dall'Uffizio il permesso di amovere il lastrato delle strade, pel riaccomodo de' propri canali, servendosi però di altro de' lastricatori riconosciuti dall'Uffizio, e fatto prima un deposito non minore di lire dieci, e non maggiore di lire cento da determinarsi secondo la natura del lavoro a giudizio degli Edili deputati. La domanda di permesso oltre il nome del lastricatore incaricato del lavoro, dovrà anche indicare il nome del proprietario del canale, che si vuol accomodare, e dove questo canale prende l'acqua e fin dove la conduca.

ART. 96.

I proprietari de' bronzini così detti di cisterna godranno del diritto dell'acqua durante i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, e quelli de' bronzini così detti perenni ne godranno per tutto il corso dell'anno, meno nel tempo degli accomodi necessari all'Acquidotto, e meno de' mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto, e ciò solo quando l'acqua divenisse necessaria a' pozzi ed altre fonti ad uso del Pubblico.

ART. 97.

Allorchè in estate, o in altro tempo per causa di siccità l'acqua si troverà al disotto di oncie diciotto nel punto di divisione del pubblico Acquidotto posta nella villa de' Padri Cappuccini verrà, secondo il consueto, girata alternando per un giorno al così detto braccio di Castelletto, e per l'altro al così detto braccio delle Fucine.

### Art. 98.

È proibito di variare le posizioni de' bronzini, siccome pure di alterarne la misura oltre quella stabilita dagli antichi Regolamenti nella ventesima parte del palmo, ed in tutto conforme a quella esistente all'Uffizio a meno che non se ne sia dallo stesso ottenuta la licenza, sotto pena d'esser privi della concessione, e non poterne mai più godere.

### Art. 99.

Trovandosi un bronzino eccedente la prescritta misura, verrá avanti ogni cosa verificato se ciò proceda da vetustà o da operazione colposa: nel primo caso il bronzino eccedente verrà rinnovato, e nel secondo il fatto sarà contato, o con un verbale del soprastante, o con una denuncia delle guardie civiche. Si procederà nello stesso modo quando si trovino dei buchi che spandano l'acqua dall'Acquidotto ne' pozzetti, dove si scaricano i bronzini, e la contravvenzione verrà regolata come all'art. 78.

### Art. 100.

Non usa, e non gode legittimamente dell'acqua proveniente dal pubblico Acquidotto, sia per mezzo di bronzini, sia per mezzo di spandente, sia per qualsivoglia altro modo, colui il di cui titolo non è riconosciuto ed iscritto sui registri dell'Uffizio. Senza la detta iscrizione ogni uso per lunghissimo che fosse, sarà sempre considerato come clandestino ed abusivo. Queste disposizioni per altro non avranno effetto se non formati i registri, e passati i termini de' quali nel titolo seguente.

## TITOLO OTTAVO.

*Del registro degli utenti, e de' bronzini, e della formazione di due nuovi libri.*

### Art. 101.

Verranno formati due nuovi libri, uno pel registro di tutti gli attuali proprietari de' bronzini, e l'altro pel registro di qualsivoglia altro utente d'acqua derivata da bronzini, sia per via di spandente, sia per via di canali attaccati a quelli de' proprietari de' bronzini, sia per via delle pubbliche cisterne, e barchili.

### Art. 102.

Il primo di questi libri sarà scritto in sette colonne. Nella prima di esse verrà notato il numero del bronzino, nella seconda il nome e cognome dell'attuale proprietario, nella terza il titolo in virtú del quale si percepisce l'acqua; indicandone la data, ed il notaro da cui fu rogato, e se si tratta di sentenza, od altra ordinanza, l'autorità da cui fu emanata; nella quarta il luogo preciso dove l'acqua è condotta; nella quinta sarà notato il rinvio al secondo libro qualora vi sieno degli utenti d'acqua derivata dal bronzino medesimo; la sesta servirà per notarvi successivamente la variazione del proprietario, e la pagina dove sarà fatta la nuova intestazione; e la settima finalmente per quelle osservazioni, che cadesse in acconcio di fare.

### Art. 103.

Il secondo libro contenente il nome di qualsivoglia utente di acqua derivata da bronzini sarà pure scritto a colonne; nella prima sarà inscritto il nome e cognome

dell'utente; nella seconda il numero del bronzino da cui deriva l'acqua; nella terza si noterà se per via di spandente ed il luogo dov' è situato; nella quarta se per via di canale attaccato ad altro, ed il luogo preciso dov'è attaccato; nella quinta se per via di barchili, o pubbliche cisterne; nella sesta il luogo preciso dove l'acqua è condotta; la settima sarà destinata pel rinvio ad altre pagine in caso di variazioni; e l'ottava per le osservazioni che occorresse di fare, come per esempio se l'uso non fosse perenne, ma a tempo come dicesi di cisterna.

### Art. 104.

All' effetto di poter pervenire alla formazione di questi libri, o registri, ogni proprietario di bronzini, e qualsivoglia altra persona avente diritto, od uso di percepire acqua dal pubblico Acquidotto, o dal medesimo derivata, sarà tenuto di farne la denunzia all' Uffizio.

### Art. 105.

I proprietari de' bronzini presenteranno una nota, in cui sia scritto il numero del bronzino da essi denunziato, il loro nome, e cognome, il titolo, o titoli in virtù de' quali lo possiedono, il luogo preciso dove l'acqua è condotta con aggiungere se a propri bronzini vi sieno spandenti, o se a loro canali ne sieno attaccati degli altri, indicandone colla maggiore possibile precisione i nomi di chi li gode, ed i luoghi dove vanno.

### Art. 106.

Ogni altro utente d'acqua derivata dal pubblico Acquidotto, niuno eccettuata, presenterà una nota, in cui verrà

scritto il proprio nome e cognome, il numero del bronzino da cui deriva l'acqua da esso goduta, con aggiungere se ciò segua per via di spandente, o per via di canale attaccato ad un altro, indicando sempre il nome del proprietario da cui riceve lo spandente, o dal di cui canale si deriva a proprio uso l'acqua del condotto, o se per via delle pubbliche cisterne, o barchili con notare inoltre il luogo preciso ove l'acqua è condotta, e se la goduta è perenne od a tempo, cioè al solo oggetto di riempire il propri pozzi.

Art. 107.

I denunziati dovranno giustificare il proprio diritto colla produzione del corrispondente titolo, quale dietro ricevuta verrà depositato all' uffizio degli Edili, e seguitane la verificazione sarà restituito, restando tutti gl'impiegati al medesimo Uffizio solidamente tenuti in caso di smarrimento dei titoli suddetti per la dovuta reintegrazione verso del producente

Art. 108.

Chi non avesse titolo, o avendolo giustificasse di averlo smarrito, potrà addurre il suo antico, e legittimo possesso, escluso sempre il clandestino, e dopo averlo fatto riconoscere, ottenere la propria inscrizione al registro.

Art. 109.

Per ogni inscrizione al registro sarà percepito soldi dieci moneta nuova di Piemonte tutto compreso.

Art. 110.

Il prodotto di questa percezione andrà in massa, e sarà diviso per cinque porzioni gl'impiegati dell' uffizio, e per

la sesta porzione al soprastante all'Acquidotto in ricompensa ai primi della fatica straordinaria loro indossata, ed al secondo di quelle verificazioni, delle quali fosse incaricato nell'occorrenza della formazione dei libri.

Art. 111.

Gli Edili deputati all'Acquidotto riconosceranno prima che segua l'iscrizione al libro, se la denunzia corrisponde al titolo, ed invigileranno con assiduità sulla progressiva scritturazione dei prescritti libri, dando quelle instruzioni, ed ordini che crederanno più confacenti a renderli chiari, e regolari.

Art. 112.

Per fare le di sopra prescritte denunzie è assegnato ai proprietari de' bronzini il termine perentorio di mesi quattro, ed a tutti gli altri aventi diritto, od uso di godere acqua derivata dal pubblico Acquidotto, il termine perentorio di un anno dal primo gennaio del prossimo anno 1823.

Art. 113.

Passato questo termine, saranno per ordine degli Edili deputati chiusi i bronzini, e rotte le comunicazioni a tutti gli utenti che si riconosceranno essere in contravvenzione, avvisati però gli stessi, o loro rappresentanti dieci giorni prima.

Art. 114.

Giustificando questi in seguito il diritto con cui percepivano l'acqua potranno esserne riammessi alla goduta,

pagata però sempre avanti ogni cosa, e prima di essere sentiti un' emenda di lire quindici, moneta nuova di Piemonte.

Art. 115.

Gli Edili deputati faranno eseguire delle reiterate ispezioni, onde scoprire i contravventori, e fare, che il disposto in detto articolo 112 sia scrupolosamente adempito.

Art. 116.

Seguite le prime intestazioni, od inscrizioni a' registri, ogni qualvolta seguirà il trapasso da una persona all'altra sia per atto di vendita, od in qualsivoglia altro modo, dei bronzini, o di qualunque altro diritto di percepire acqua derivata dai bronzini medesimi, dovrà il nuovo proprietario, od utente farne la denunzia all'Uffizio entro il termine di tre mesi.

Il termine suddetto quanto sia pel trapasso seguito per via di successione non s'intenderà principiato, che dal giorno in cui sarà stipulata la divisione fra gli eredi.

Art. 117.

Queste denunzie saranno fatte secondo la diversità dei casi nel modo prescritto dagli articoli 105 e 106, e non facendosi le suddette denunzie nel termine stabilito, avranno luogo le disposizioni degli articoli 113 e 114

Art. 118.

Il prodotto delle sopradette multe sarà per due terzi sempre esclusivamente destinato in ricompensa degli impiegati, onde possano con più fervore prestarsi alla costante

esecuzione delle presenti disposizioni, e verrà ripartito in sei porzioni, due delle quali sempre al denunciante, o scopritore della contravvenzione, tre agli impiegati all'Uffizio, ed una al soprastante all'Acquidotto, salvo però sempre all'Uffizio degli Edili di fare quelle variazioni nella ripartizione di suddetto prodotto, che le circostanze particolari de' casi potessero rendere necessarie, affinchè chi avrà mostrato più zelo possa sempre essere maggiormente ricompensato.

Art. 119.

Chi ne' termini di sopra stabiliti, o non si sarà fatto inscrivere ne' nuovi registri, od essendo in esso passata la proprietà d'un bronzino, od altro qualsivoglia diritto d'acqua derivata dal pubblico acquidotto non ne avrà fatta la prescritta denunzia, non potrà essere sentito sopra qualunque specie di reclami che intendesse fare per oggetti riguardanti il medesimo pubblico Acquidotto, ed anzi presentandosi per qualunque instanza a ciò relativa, sarà dagl' impiegati dell' Uffizio preso nota del di lui nome, onde si possa far luogo alle disposizioni indicate all' articolo 113.

Queste disposizioni però come tutte le precedenti fino, ed incluso l'articolo 100, come riguardanti un oggetto di pura Amministrazione, non pregiudicano li diritti dei privati esperibili nanti dei Tribunali competenti.

## TITOLO NONO.

*Proibizioni diverse.*

Art. 120.

È proibito di lavar panni, od altro nel pubblico Acquidotto, o metterveli sopra ad asciugare, siccome pure di

gettare in esso immondizie, e corpi estranei di qualsivoglia natura.

Questa proibizione è estesa a' pozzi, e fonti pubblici della Città.

Art. 121.

È pure proibito di gettare nella cassa del pubblico Acquidotto legni, od altro per condurli a seconda dell' acqua decorrente.

Art. 122.

Le contravvenzioni contemplate nei due articoli precedenti oltre la multa, che dall' Uffizio verrà arbitrata nei limiti infra esprimendi, potranno dare luogo alla confisca degli oggetti di sopra menzionati.

Art. 123.

Non solamente è proibito d'usurpare e deviare l'acqua dell'Acquidotto a danno del Pubblico, ma anche di usurparla, e deviarla a carico de' particolari dopo che è sortita dai bronzini, sia attaccando nuovi canali a canali particolari, che partano dalla cassa dell'Acquidotto, sia formando buchi, o spandenti nei canali suddetti, sia facendo altre operazioni di fatto tendenti in qualsivoglia modo a defraudare gli utenti della quantità d' acqua loro spettante.

Art. 124.

È specialmente proibito a' mugnai, i mulini dei quali prendono acqua del pubblico Acquidotto, d'introdursi sulla cassa del medesimo, e tutte le volte, che vi si troveranno non accompagnati da un custode, o dal soprastante saranno

considerati come ivi condotti da progetti maliziosi, e quindi multati quali contravventori, a meno che non si riconosca il contrario.

## TITOLO DECIMO.

### *Delle Penali.*

### Art. 125.

Le contravvenzioni a quanto è prescritto nel presente Regolamento, escluse quelle contemplate nel titolo ottavo, per le quali si è specialmente provvisto, verranno punite con una multa non maggiore di lire sessanta nuove di Piemonte, e nell'applicarla serviranno di regola le diverse circostanze del caso, avuto sempre riguardo alla buona, o mala fede de' contravventori, come pure al loro stato più o meno comodo.

### Art. 126.

Per li recidivi la multa potrà estendersi fino alle lire centoventi, e potranno anche essere rimessi al Giudice competente per essere condannati ad un arresto personale, da non eccedere il termine di sei mesi.

### Art. 127.

S' intenderà per recidivo quello, che avrà commesso una contravvenzione dello stesso genere nel corso di due anni consecutivi al giorno in cui gli sarà stata intimata la prima contravvenzione.

ART. 128.

Le suddette multe hanno luogo senza pregiudizio delle maggiori pene, nelle quali i contravventori potessero essere incorsi, per cui compete sempre al Fisco la ragione di procedere in tutti i casi di delitto.

ART. 129.

Se alcuno si permettesse d'impedire agli Edili deputati l'esercizio delle loro incombenze, ingiuriarli, insultarli, od inquietarli in qualunque siasi modo nell'esercizio medesimo o resistere alle misure che da essi saranno prese, potrà l'Uffizio ordinarne la carcerazione con obbligo di rimettere sul momento il ditenuto a disposizione dell'Avvocato Fiscale, onde possa procedersi sulle di lui direzioni in via ordinaria dal Giudice competente per essere il deliquente punito col carcere, od anche con pene maggiori secondo la gravità del delitto.

ART. 130.

L'Uffizio invigilerà constantemente sulla condotta degli impiegati al condotto, e sospenderà loro il salario per quel tempo meglio visto, quando mostrino dell'indolenza nel servizio, e si passerà alla loro destituzione tutte le volte che mancheranno al loro dovere, salvo il disposto del § 5 dell'articolo 19 delle Regie Patenti delli 31 luglio 1815.

Se poi pervenisse a sua cognizione, che hanno essi tollerato degli abusi, o permesso, che se ne introducano dei nuovi accettando danaro o regali, oltre l'essere destituiti saranno rimessi al Giudice ordinario perchè li punisca col carcere come rei di prevaricazione.

# TITOLO UNDECIMO.

*Del modo di constatare le contravvenzioni.*
*e del procedimento della loro punizione.*

### Art. 131.

Ogni contravvenzione potrà essere constatata, o con rapporto del soprastante, o col mezzo di una denuncia fatta dalle guardie civiche, od anche mediante sommarie informazioni prese dagli Edili deputati, con ogni altro mezzo proprio a scoprire la verità.

### Art. 132.

Il soprastante prima di estendere un rapporto, o verbale di qualche contravvenzione, dovrá farla osservare ad uno dei custodi del condotto, o da una guardia civica, del di cui nome ne dovrà far menzione nello stesso verbale.

### Art. 133.

Questo rapporto, o verbale dovrà essere esteso nello stesso giorno, in cui la contravvenzione è stata scoperta, e notificato verbalmente al contravventore, quando sia presente, e nel giorno successivo verrà depositato all'Uffizio, ed inscritto sopra di un registro a ciò destinato.

### Art. 134.

La denunzia dovrà essere fatta almeno da due guardie civiche, previo l'avviso al contravventore, quando si trovi presente, e da essi firmata verrà immediatamente depositata all'Uffizio ed inscritta nel registro di cui sopra.

Art. 135.

Quando vengano trattenuti degli oggetti cadenti sotto confisca, ne sarà dei medesimi fatta la descrizione nel verbale, o denuncia, e saranno essi pure depositati all'Uffizio, o presso di chi verrà indicato dagli Edili deputati.

Art. 136.

Se il verbale del soprastante, o la denunzia delle guardie lascieranno della incertezza sulla persona del contravventore, gli Edili deputati prenderanno delle sommarie informazioni onde scoprirlo; di queste informazioni ne sarà esteso un verbale colla nota de' nomi di quelli, che le hanno date.

Art. 137.

Depositato all' uffizio il verbale, o la denunzia d'una contravvenzione, s'intimerà col mezzo di una delle guardie civiche all'incolpato di presentarsi nanti degli Edili alla loro prima adunanza, della quale gli verrà nello stesso tempo notificato il giorno e l'ora.

Art. 138.

Comparendo l'incolpato verrà sentito, e potrà inoltre richiedere di fare delle osservazioni in contradditorio delle guardie, che hanno fatta la denuncia, o del soprastante, che ha esteso il rapporto o verbale.

Art. 139.

A tale effetto dovranno trovarsi all'indicata adunanza, quando si tratti di contravvenzione constatata con denunzia: le guardie civiche denunzianti, e quando si tratti di

contravvenzione constatata con rapporto, o verbale, il soprastante assieme al custode da esso come sopra nominato.

### Art. 140.

Non comparendo l'incolpato si procederà alla di lui condanna in contumacia sulla denuncia delle guardie, o sul verbale del soprastante. Questa condanna verrà notificata per mezzo di una delle guardie al contumace, e nello stesso tempo sarà nuovamente avvertito di presentarsi ad una nuova indicata adunanza quando voglia purgare la contumacia, Non presentandosi dietro il nuovo avvertimento si ordinerà l'esecuzione della condanna, e presen tandosi sarà sentito nelle sue osservazioni, e discolpa, niun conto fatto della precedente condanna contumaciale.

### Art. 141.

Le condanne, quando non siano volontariamente soddisfatte, saranno eseguite per mezzo delle guardie civiche colla pignorazione, e vendita dei mobili del debitore.

### Art. 142.

Le pignorazioni si faranno coll'assistenza di uno degli impiegati dell'Uffizio, il quale ne dovrà fare la descrizione, e la vendita degli effetti pignorati sarà eseguita nanti gli Edili deputati, previo un estimo, e previo pure un pubblico incanto di cui sarà esteso il verbale.

### Art. 143.

La pignorazione dovrà solo effettuarsi, sopra tanti mobili quanti possano essere sufficienti al pagamento del debito,

se l'incanto dasse un maggiore prodotto, sarà questo restituito al debitore.

Art. 144.

Tanto la pignorazione, quanto la vendita dei mobili avranno luogo senza costo di spesa veruna.

Art. 145.

Le sopradette condanne potranno inoltre essere eseguite coll'arresto personale del debitore, da non eccedere il termine di un mese, ma in questo caso ne sarà ottenuto l'ordine dall'Eccellentissimo Reale Senato.

Art. 146.

Il prodotto delle condanne, o multe sarà come per lo passato, attribuito per una metà alla civica cassa, e per l'altra distribuito a giudizio dell'Uffizio fra gli impiegati e le guardie civiche, ritenuto sempre per principio, che chi ha constatata la contravvenzione dovrà avere una porzione maggiore degli altri.

## DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 147.

Trattandosi dell'intelligenza del presente Regolamento, o credendosi taluno gravato perchè se ne sieno dagli Edili violate le disposizioni, potrà sempre ricorrersi al Senato nel modo e nel termine indicato dall'articolo 53.

Mandiamo il suddetto Regolamento osservarsi in tutte le sue parti secondo la sua forma, mente e tenore, a co-

minciare dal primo del prossimo mese di novembre Avanti detta epoca dovrà il medesimo essere pubblicato colle stampe ed affiggersi ai luoghi soliti della presente Città ad esclusione d'ignoranza.

La copia stampata dallo Stampatore del Corpo di Città avrà la stessa fede che l'originale.

Genova, 3 luglio 1822.

*Per detto Ecc.$^{mo}$ Real Senato*

**FIGARI** *Seg.° Civ.°*

# REGIE PATENTI

COLLE QUALI

## SUA MAESTÀ

*Approva le deliberazioni del Corpo Decurionale di Genova del 16 Agosto 1834 concernenti le riparazioni ed ampliazioni da farsi a quel pubblico Acquidotto; stabilisce le norme da seguirsi per l'impiego delle somme poste a carico degli utenti delle acque, ed avocando a sè la cognizione delle contestazioni relative all'eseguimento delle proposte opere, la commette ad una Delegazione composta del secondo Presidente, e di due Senatori di questo Eccellentissimo Real Senato, con facoltà di decidere in via sommaria.*

In data dei 28 Marzo 1835.

# CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

## Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA

**PRINCIPE DI PIEMONTE**

ECC. ECC. ECC.

La Città di Genova nell' intento di ovviare agli inconvenienti che derivano dallo Stato di degradazione in cui si trova il pubblico Acquidotto, e di provvedere una maggior quantità d'acqua scorrente nel medesimo, ci ha rassegnato le deliberazioni da essa presa in proposito nella sua adunanza del 16 Agosto 1834, instando perchè siano desse sanzionate colla nostra Sovrana approvazione. Avuto noi riguardo alla utilità di questi progetti, ed alla convenevolezza che ci è risultato essersi riconosciuta ne' mezzi che si propongono per mandarli ad eseguimento, ci siamo di buon grado disposti ad accondiscendere alle fatteci istanze. E per le presenti di nostra certa scienza, e regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.°

La deliberazione definitiva, contenente le disposizioni segnate agli articoli 1.° 2, 3, 4, 5 e 6 dell' atto d' adunanza del Corpo Decurionale di Genova del 16 Agosto 1834 è approvata

Art. 2.

Un estratto della detta deliberazione sarà annesso alle presenti, vidimato dal nostro primo Segretario di

Stato per gli Affari dell' Interno. Saranno pure vidimati dal medesimo i tipi disegnati nei suddetti articoli 1.° e 2.

Art. 3.

Il prodotto della vendita di nuove derivazioni, che sarà per farsi in seguito alla introduzione dell'acqua della sorgente Concasca nell' Acquidotto, dovrà essere intieramente erogato a vantaggio degli utenti nel pagamento delle spese per le attuali proposte opere.

Atr. 4.

Qualora il prodotto della vendita superasse la somma necessaria al compimento della spesa, le somme esatte, e sopravvanzanti saranno conservate dalla Città, per essere convertite all' occorrenza in ispese per l' Acquidotto, di quella natura, che nel caso di mancanza di fondi danno luogo ad uno stabilimento di contributo a carico degli utenti.

Art. 5.

La cognizione delle contestazioni che potessero insorgere circa l' eseguimento dei lavori relativi a progetti in essa deliberazione designati, è avvocata a noi, e quella commettiamo, con tutti i suoi annessi, connessi, e dipendenti ad una Delegazione composta del secondo Presidente del Senato di Genova, e de' senatori Rocca ed Alvigini, che in caso di impedimento, saranno surrogati da altri senatori da destinarsi dal primo Presidente; alla quale Delegazione facciamo facoltà di procurare anzi tutto l' amichevole componimento, e questo non riuscendo decidere in via pronta e sommaria, avuto soltanto riguardo

alla verità de' fatti, conferendogli noi, perciò l' autorità necessaria, e quella eziandio del Prefetto Pretorio.

Mandiamo a chiunque spetti d' osservare, e far osservare le presenti, ed al Senato nostro di Genova di registrarle, che tale è nostra mente.

Date in Torino addì vendotto del Mese di Marzo l'anno del Signore mille ottocento trentacinque, e del Regno nostro il quinto.

CARLO ALBERTO.

*V.* BASTIA *pel Guarda Sigilli.*

*V.* DI PRALORMO.

*V.* PENSA.

DE L' ÉSCARENE.

# ESTRATTO

*Dell' atto di Deliberazione del Corpo Decurionale di Genova relativo alla riparazione, e miglioramento del pubblico Acquidotto in data 16 Agosto 1834.*

---

ART. 1.⁰

È approvato, e deliberato il progetto fatto dall' Uffizio Edili di formare un ponte concavo con due sifoni tra le colline di Staglieno e di San Pantaleone, da servire al passaggio delle acque del civico Acquidotto, quale progetto si è quello distinto col N. 3. nella relazione dell'Architetto Civico, e colle lettere *AA* nel tipo in grande unitovi, contrassegnati dal Segretario di Città, e la cui spesa in perizia è valutata a L. 386,236. 17.

ART. 2.

È pur approvato e deliberato il progetto d' introdurre l' acqua della sorgente di Concasca nell' Acquidotto, nel modo, e conformemente al disegno, e perizia dell' Architetto civico in data del 27 Agosto 1832 del pari contrassegnati dal segretario di Città la cui spesa in essa perizia è valutata a L. 40,000.

ART. 3.

Si autorizza l' Uffizio Edili a far eseguire i lavori compresi nei suddetti due precedenti articoli, nel modo e forme che crederà opportune e previe le autorizzazioni richieste dai regi regolamenti.

ART. 4.

Per far fronte alla spesa occorrente a' disopra deliberati due lavori.

1. Si autorizza l' Uffizio Edili a ripartire sopra tutti gli utenti degli attuali bronzini, spandenti, ruote da molino, pozzi e cisterne, in ogni anno, e per anni cinque le quote seguenti:

Su tutti i bronziti indistintamente L. 15.

Su tutte le ruote da molino fuori Città, che muovono mediante le acque del civico Acquidotto L. 40 ciascuno.

Su tutte le ruote da molino in Città, che muovono come sopra L. 60.

Sopra tutti gli spandenti L. 10 per ognuno.

Sopra i pozzi o cisterne alimentate dall'acqua dell'Acquidotto L. 10 ciascuno.

2. La cassa civica fornirà un quarto della spesa totale.

3. Al rimanente sarà supplito mediante la vendita di bronzini, ossia misure d' acqua provenienti dalla nuova introduzione nell' Acquidotto del torrente Concasca.

ART. 5.

Il contributo come sopra stabilito a carico degli utenti sarà di cinque soli anni, qualunque sia l' importo e la durata dei suaccennati lavori.

ART. 6.

L' Uffizio Edili sarà autorizzato a sospendere l' uso dell' acqua a quelli utenti, i quali non soddisfacessero al contributo come sopra ripartito.

*Visto d' ordine di S. M.*

DE L' ÉSCARENE.

# IL SENATO DI SUA MAESTÀ

## IN GENOVA SEDENTE.

---

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per noi, e lette le regie Lettere Patenti, datate del ventotto Marzo ultimo, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e contrassegnate dal Sig. conte De l' Éscarene primo Segretario di Stato di S. M. per gli affari Interni, colle quali la prelodata M. S. ha approvato le deliberazioni prese dal Corpo Decurionale di Genova li 16 Agosto scorso, relativamente alle riparazioni ed ampliazioni da farsi al pubblico Acquidotto, ed alle norme da eseguirsi per l' impiego delle somme poste a carico degli utenti delle acque, sentito nelle sue conclusioni il sig. Bianchi sostituto Avvocato Generale, cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo le anzidette regie Lettere Patenti registrarsi nei registri nostri colle presenti, ed osservarsi secondo la forma, ed il tenore loro.

In fede di che, ecc.

Dato in Genova il 6 di maggio 1835

*Per detto Ecc.mo Real Senato*

FIGARI *Seg. Civ.*

N.B. *Con RR. LL. Patenti in data 12. ottobre 1839 fu prorogata a tutto l' anno 1844 la tassa imposta, con le addietro descritte LL. Patenti del 28 maggio 1835, a carico degli utenti dell'acqua derivante dal civico Acquidotto.*

# REGOLAMENTO

PER

# LA CONDOTTA DELL'ACQUA

## DEL CIVICO ACQUIDOTTO

APPROVATO

DALL'ECCELLENTISSIMO REAL SENATO

*Con Ordinanza del 10 giugno 1845.*

# IL SENATO DI SUA MAESTÀ

## IN GENOVA SEDENTE

---

Ad ognuno sia manifesto, che, essendoci stato presentato per parte della civica Amministrazione di questa Città il Regolamento da essa per la condotta dell'Acqua del civico Acquidotto ai singoli proprietari ed utenti della stessa: esaminato il tenore del medesimo e sentito nelle sue conclusioni il signor cavaliere Arnaldi, sostituto Avvocato Generale, cui ogni cosa è stata comunicata abbiamo approvato ed approviamo il Regolamento anzidetto con quelle modificazioni alle quali abbiamo creduto che dovesse andare soggetto.

Ordiniamo pertanto, che l' anzidetto Regolamento sia osservato nel modo che fu da noi approvato trenta giorni dopo la pubblicazione che ne sarà fatta nei modi soliti; mandando depositarsene l' originale negli archivi Senatorii per esservi conservato insieme colla relazione della seguita pubblicazione, ed al Segretario nostro civile di spedirne la copia nel modo consueto.

In cui fede.

Genova dieci Giugno mille ottocento quarantacinque.

*Per detto Ecc.mo Reale Senato*

Il Mastro Uditore

M. LAVAGGI

*Regg. la Seg. Civ.*

Art. 1

I tubi di ferro, di marmo, di piombo, o di qualsiasi voglia altra materia che partendo dal civico Acquidotto o dalle sue diramazioni ne portano l'acqua ai singoli proprietari, od utenti passando sotto il suolo pubblico, non potranno essere collocati, scambiati o raccomandati senza la permissione in iscritto dell'Uffizio Edili, e ciò anche nel caso dell' articolo dicianove del Regolamento approvato col Manifesto Senatario del 3 Luglio 1822

Art. 2.

Le domande delle permissioni indicate nell'articolo precedente dovranno specificare:

1. Il nome del proprietario dell' acqua;

2. Il luogo della presa e quello a cui si conduce, o si vuole condurre l' acqua, con indicazione della linea da percorersi, e dell' andamento divisato nel collocamento dei tubi, e di qual altro lavoro o riparazione che occorresse di fare;

3. Il nome e cognome del lastricatore ed ottoniere incaricato del lavoro;

Il tempo necessario ad eseguirlo;

5. La ricevuta del deposito fatto alla Tesoreria della Città sulle basi prescritte dall' art. 5.

Il tutto giusta il modulo che a quest' uopo sarà tenuto dall' Uffizio Edilizi a disposizione dei richiedenti.

Art. 3.

La permissione sarà distesa appiè della domanda stessa e porterà l' indicazione dell'andamento del nuovo tubo, o

delle parti nuove di esso da mettersi in opera, e di quegli altri lavori che occorressero farsi intorno ai tubi preesistenti nonchè del tempo conceduto per compierli; il qual tempo vorrà sempre essere ristretto entro ai minori termini compatibili coll' entità del lavoro.

Art. 4.

La permissione data per un determinato lavoro e per un luogo determinato non potrà servire per altri lavori, e per altre località ancorchè i lavori fossero della specie medesima.

Se al lastricatore, od ottonaio indicato nella domanda fosse interdetto, anche per a tempo da una formale deliberazione dall' Uffizio Edili, di eseguire dei lavori di sua professione nel pubblico suolo, o se quelli da eseguirsi avessero a farsi in strade la di cui manutenzione fosse data in appalto, il richiedente sará tenuto nel primo caso a scegliere altro operaio in luogo dell' indicato, e nel secondo a commettere l' esecuzione dei lavori predetti all' appaltatore, salvo all' Uffizio Edili di ridurre, col parere dell' Architetto civico, a termini d' equità le dimande di costui, quando fossergli rappresentate per eccessive.

Se si venisse a riconoscere dall' Uffizio Edili la necessità, o la convenienza di non collocare in qualche parte del pubblico suolo nuove condotto d' acqua i proprietari dovranno uniformarsi alle deliberazioni relative

Il richiedente sarà sempre risponsabile civilmente delle contravvenzioni incorse da' suoi operai.

Art. 5.

Il deposito prescritto dall' articolo novantacinque del Regolamento in data 3 Luglio 1822 sarà quindi innanzi

di lire quindici quando non si tratterà d'altri lavori che della restaurazione o saldatura dei tubi, ancorchè si abbia ad eseguire in punti diversi: di lire quaranta, quando si tratti di cambiamento parziale di tubi non eccedenti nel loro totale la lunghezza di metri trenta: di lire cento pel cambiamento di tubi di maggior lunghezza della preaccennata, o per le condotte di acqua affatto nuove. Consiffatto deposito sarà restituito d'ordine d'Uffizio Edili emanato sulla dichiarazione dell'Architetto civico, che i lavori allo stesso relativi furono eseguiti debitamente e giusta le fatte prescrizioni.

### Art. 6.

Venendo a risultare, che per eludere lo obbligazioni relative alla condotta del tutto, od in parte nuova di tubi, sia questa stata eseguita ad arte per tratti minori delle misure indicate nell'articolo precedente; l'Ufflzio Edili difﬁderà il proprietario od utente a trasportare i tubi nella positura che sarebbe stata prescritta nel caso in cui avesse conosciuto il vero stato delle cose, entro un termine fisso. E questo termine trascorso senza che il proprietario od utente siasi conformato al fatto diffidamento potrà l'Uffizio Edili far eseguire esso il detto trasporto a spese del medesimo proprietario, od utente. il quale sarà tenuto a pagarle agli operai che avranno lavorato, sulla nota, che tassata dall'Architetto civico verrà approvata dall'Uffizio Edili. Egli inoltre incorrerà nell'ammenda di lire cinque a venti.

Nel caso però, in cui la contravvenzione non avesse avuto altro oggetto che quello di sottostare ad un deposito di minor somma della prescritta, e i lavori fossero ancora

in corso il contravventore oltre alla detta ammenda, dovrà prima di poterli proseguire completare il deposito prescritto.

Art. 7.

Nel collocamento di tubi nuovi dovranno questi allogarsi nelle precise situazioni, direzioni e profondità stabilite dall'Uffizio Edili., all' oggetto di adunare in una sola parte delle strade e fra il minor spazio possibile le diverse condotte d' acqua.

Durante il lavoro si scoprirà ogni giorno soltanto quel tratto di strada, e si preparerà il solco o canale che potrà venir occupato, e riattato prima di sera; in guisa che non rimanga nella notte fosso veruno, come pure verrà ogni giorno e prima della notte sgombrato affatto il suolo dalle materie, e rottami sopravvanzati al lavoro. I materiali provenienti dal disfacimento delle coperture, e riservati per ricomporle, si allogheranno ne' siti meno incomodi al pubblico che verranno indicati.

L' esatto ristauro delle coperture e pavimenti non potrà mai esser ritardato più di due giorni immediatamente sucessivi all' apertura del canale.

Le ricostruzioni dovranno eseguirsi giusta le regole dell' arte e le discipline solite in tali lavori, vi saranno adoperati materiali di ottima qualità, e dove i provenienti dal disfacimento non bastassero, o ve ne fossero dei rotti, o degradati in modo da non potersi lodevolmente rimettere in opera, dovrà il proprietario a sue spese sopperirvi con dei nuovi, siano ciottoli, lastre, tacchi, cordoni o mattoni.

Quando i tubi da collocarsi, o ripararsi cadranno sotto la cosidetta riga de' mattoni, dovrà questa essere disfatta e rifatta nell' intiera sua larghezza, coll' obbligo di surro-

garvi quella quantità di mattoni nuovi da *caroggio* della miglior qualità che richiedesse il mattonato per essere ripristinato a dovere, comprendendovi cioè da centodieci a centoquindici mattoni per ogni metro quadrato di superficie e colle altre solite avvertenze di forma, letto, ricalcatura, non ommessa quella della debita consistenza del pavimento e della copertura anche per impedire i furti.

Art. 8.

Nei casa di semplice ristauro di tubi esistenti, non s'intaccherà il suolo pubblico che nel preciso punto del guasto, evitando gl'inutili esperimenti.

Il pavimento sarà rimesso nel termine più sollecito, e con le avvertenze tutte prescritte nell'articolo precedente.

Art. 9.

Nel caso in cui i lavori dei qnali è menzione negli articoli settimo e ottavo, non fossero stati eseguiti a dovere, i Deputati alle strade, sul rapporto in iscritto fattone dall' Architetto civico, diffideranno colui d' ordine e per conto del quale fossero eseguiti affinchè entro il termine che gli sarà prefisso corregga alle irregolarità e mancanze enunciate nel rapporto predetto, che gli sarà a quest' uopo comunicato insieme col diffidamento: trascorso quale termine potranno essere corrette d' uffizio a spese del renitente e col montare del fatto deposito, secondo la tassa che ne sarà fatta dall' Architetto ed approvata dall' Uffizio Edili: dove il deposito non fosse sufficiente, gli operai si rivolgeranno al detto renitente giusta il disposto dell' articolo sesto.

Art. 10.

Se nella medesima località avessero di recente fatto lavorare vari proprietari, le mancanze riconosciutevi saranno

imputate al fatto dell' ultimo che consterà avervi praticato lavori salvo egli giustifichi da chi sieno state commesse le mancanze anzidette.

Art. 11.

Una volta incominciato un lavoro, dovrà proseguirsi senza interruzione e portarsi a compimento nel termine assegnato nella permissione ottenutane, perciò che riguarda almeno alla restituzione del suolo pubblico al pristino stato, salvo i diritti delle parti da farsi valere sì e come di ragione.

Art. 12.

In occasione del riordinamento del selciato di qualche strada, l' Uffizio Edili potrà prescrivere la riunione da una sola parte, ed in solchi o canali a tal uopo fatti di tutti i tubi esistenti sotto la strada medesima.

I proprietari ed utenti dovranno uniformarsi a tali disposizioni nel termine prefisso, che non potrà mai essere minore di giorni quindici dalla data dell'avviso.

Le spese pel trasporto, o costruzioni dei canali saranno a carico dell' Uffizio Edili: i proprietari od utenti non saranno tenuti che a provvedere i tubi che fosse necessario di aggiungere, o scambiare. Quando le condotte dell' acqua dovessero in forza della propria destinazione portarsi dal lato della strada opposta all' attuale, la traversa farassi nel senso il più breve, cioè perpendicolarmente alla strada rispetto al punto obbiettivo, le precise ubicazioni, ed alineamenti saranno determinati dall' Uffizio Edili, procurando di riunire nel canale trasversale il maggior numero possibile di tubi.

### Art. 13.

Ove, a cura dell'Uffizio Edili, si formassero in qualche località acquidotti sotterranei praticabili ad accogliere le condotte dell' acqua discorrente in quelle adiacenze, sarà a carico dei proprietari il lavoro di aggiunta o cambiamento dei tubi rispettivi necessario per trasferirli negli acquidotti medesimi.

### Art. 14.

Siffatti acquidotti non potranno effettuarsi che sulla proposizione dell' Uffizio Edili, esprimente la precisa ubicazione, estensione e spesa, approvata da una deliberazione del Consiglio Generale, o compresa nell'annuale Bilancio Civico.

### Art. 15.

Ritenuto il notabile vantaggio che risulta da questi acquidotti ai proprietari dei tubi, sia rispetto alla maggior loro durata e conservazione, sia per l' assoluta cessazione di ogni spesa di disfacimento, o ricostruzione del selciato delle strade, gli stessi concorreranno alla prima costruzione per un quarto della totale spesa, rimanendo il resto a carico dell' Erario Civico.

### Art. 16.

La quota di concorso a carico dei proprietari od utenti dell'acqua dei tubi riuniti in uno stesso acquidotto sarà ripartita in ragione del beneficio, prendendo per base il numero dei bronzini dai quali sono alimentati i tubi medesimi. Fra i comproprietari d' uno stesso bronzino, la suddivisione dovrà essere fatta avuto riguardo alla pre-

cisa quantità d'acqua goduta da ciascuno. I tubi indirizzati esclusivamente ad alimentare pozzi, cisterne, od altri serbatoi, che non si riempiono se non in certe determinate stagioni dell' anno, nonchè quelli provenienti dagli spandenti, saranno calcolati per la metà di un bronzino ed imposti di conformità.

Art. 17.

L' importo di questi acquidotti, da costruirsi sempre in via di appalto dovrà risultare da circostanziata relazione dell'architetto civico compreso nella finale collaudazione del lavoro. Verrà questa approvata dall' Ufficio Edili, che stabilirà secondo le norme sovra indicate, la quota degli utenti.

Art. 18.

Il riparto debitamente sancito dall'Uffizio sarà consegnato all' impresario della costruzione dell' acquidotto, a a cui spetterà esigere la quota assegnata ad ogni utente, rilasciandone a ciascheduno, ricevuta per imputare le riscossioni in conto del suo credito.

Art. 19.

Se alcun proprietario ricusasse il pagamento della sua quota, l'Uffizi Edili, sulle instanze dell' impresario, lo diffiderà ad eseguire siffatto pagamento, entro un termine fisso. E quando poi neppure entro questo termine facesse il pagamento, oltre all'esservi costretto nel modo infra indicato, incorrerà in un' ammenda di L. quaranta.

Art. 20.

Trovandosi taluno dei proprietarii di bronzini gravato nella ripartizione, porterà i suoi reclami all'Uffizio Edili,

il quale provvederà intorno agli stessi sulla relazione dei deputati alle strade, e sentito il parere dell'avvocato della Città.

Contro questi provvedimenti sarà ammesso il ricorso al Senato in conformità del disposto dell' articolo 53 del Regolamento del 1822.

ART. 21.

Se, posteriormente alla costruzione dell' acquidotto, alcun proprietario chiederà d' introdurvi qualche nuova condotta sarà tenuto a pagare alla cassa civica nell' atto stesso del deposito stabilito dallo articolo 5, la quota assegnata alle condotte di dimensione eguale alla sua al tempo della formazione dell' acquidotto, salve le altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 22.

Sarà soggetto alle multe rispettivamente stabilite dagli articoli centoventicinque e centoventisei del Regolamento del mille ottocento ventidue chiunque contravverrà alle disposizioni di questo Regolamento, praticando lavori senza la prescritta permissione od in luoghi, tempi e modi diversi da quelli portati dalla permissione che avesse ottenuta, o scambiando i maestri ottonieri, o lastricatori in essa indicati, o lasciando sul suolo pubblico fossi, scavi od ingombri, salvo sempre il rifacimento dei danni arrecati tanto alla cosa pubblica quanto ai privati.

ART. 23.

Le dette contravvenzioni saranno accertate e le multe applicate, riscosse e ripartite in tutto secondo il disposto del titolo undecimo del suddetto Regolamento per l'acquidotto approvato il tre di luglio mille ottocento ventidue.

### Art. 24.

Gli stessi mezzi di esecuzione stabiliti per la riscossione delle multe avranno luogo per la esazione delle spese, o somme di cui negli articoli sesto, nono e dicianovesimo, previo però sempre il diffidamento di cui in questo art. 19, e il procedimento indicato nel suddetto titolo undecimo del Regolamento del mille ottocentoventidue. Lo stesso procedimento, e i medesimi mezzi di esecuzione avranno luogo, quanto alle ammende nei casi in cui sono stabilite.

Per copia conforme

Il Mastro Uditore

M. LAVAGGI

*Regg. la Segr. Civ.*

# REGOLAMENTO

PER

# PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO

## SULLE DERIVAZIONI D'ACQUA

## PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUIDOTTO

*Deliberato dal Consiglio Comunale addì* 10 *gennaio* 1850, *sanzionato dal signor Intendente Generale con suo Decreto del* 2 *agosto detto anno.*

### Art. 1.

La somma di L. 23,954 nel Bilancio Civico imposta sulle derivazioni d'acqua del civico Acquidotto è ripartita come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Sopra i 1207 ed un terzo bronzini d'acqua | L. | 19,984 |
| Sopra le 36 ruote di molino in Città che muovono coll'acqua del civico Acquidotto . . | „ | 2,160 |
| Sopra le 15 ruote da molino fuori Città . | „ | 600 |
| Sopra 221 pozzi e cisterne alimentati dall' acqua dell'Acquidotto . . . . . . . . . . . | „ | 1,210 |
| Totale come sopra . . . . . . . | L. | 23,954 |

### Art. 2.

La tassa sopra ciascun bronzino sarà sopportata per quattro quinti dall'utente del bronzino, e per un quinto dall' utente dello spandente.

Art. 3.

La città esige tutta la tassa dall' utente del bronzino salvo che questi non provi chi sia l'utente dello spandente. In questo caso dovrà far constare del titolo di concessione dello spandente nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 4.

La Civica Amministrazione per l'esazione di questa tassa oltre i privilegi accordati dall' art. 140 della legge 7 ottobre 1848, è autorizzata a sospendere l' uso delacqua a quelli utenti che non soddisfacessero al contributo come sopra ripartito.

Art. 5.

Trascurando l' utente dello spandente di un bronzino di pagare la sua quota di tassa, la città potrà sospendere l'uso dell'acqua anche all' utente del bronzino.

Per copia conforme
*Il Segretario*
MOLFINO.

# REGOLAMENTO

PER

# GLI UTENTI DELL'ACQUA

DEL CIVICO ACQUIDOTTO

E PER L'ESAZIONE DELLA TASSA

## IMPOSTA SULLE DERIVAZIONI DEL MEDESIMO

APPROVATO

## DAL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle sue adunanxe del 3 Febbraio e 9 Luglio 1853

SANZIONATO DALL'INTENDENTE GENERALE

Con suo Decreto 27 Agosto detto anno

---

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adunanza | 19 Gennaio 1952, | Verbale | N. 20, | Pag. | 540 |
| Id. | 26 Maggio » | id. | » 1, | » | 36 |
| Id. | 21 Detto » | id. | » 2, | » | 41 |
| Id. | 26 Gennaio 1853, | id. | » 26, | » | 586 |
| Id. | 31 Detto » | id. | » 27, | » | 594 |
| Id. | 3 Febbraio » | id. | » 28, | » | 603 |
| Id. | 9 Luglio » | id. | » 24, | » | 212. |

# REGOLAMENTO

# PEL CIVICO ACQUIDOTTO

*In data 9 Luglio 1853*

---

### Art 1.

Ogni utente dell'acqua del civico Acquidotto dovrà nel termine di mesi quattro dalla pubblicazione del presente Regolamento farne la denunzia all'Uffizio del Catasto.

### Art. 2.

A corredo dell'anzidetta denunzia il denunziante sarà tenuto di unire gli atti in forza dei quali acquistò il diritto alla derivazione d' una data quantità d'acqua.

Saranno dispensati dal presentare detti documenti quegli utenti che si trovano inscritti in modo regolare nei registri formati a seguito del titolo ottavo del Regolamento approvato dal Senato di Genova il 3 luglio 1822, ove però gli stessi abbiano fatto eseguire le debite intestazioni in loro capo a seguito di avvenuti trapassi.

### Art. 3.

Per cura dell' uffizio del Catasto gli utenti delle derivazioni d'acqna del pubblico Acquidotto saranno registrati alfabeticamente in appositi registri nel modo da determinarsi.

Non saranno iscritti in questi registri gli utenti per via di spandente.

Art. 4.

La Civica Amministrazione farà eseguire un'ispezione generale dell'Acquidotto: rilevare il tipo del medesimo, apporre a tutte le derivazioni una nuova numerazione in aggiunta all'antica, e calibrare tutti i bronzini in guisa che ciascuno sia di precisa forma cilindrica, a base circolare e del diametro d' un ventesimo del palmo genovese, pari a centoventiquattro decimillimetri ($0^m$, 0124) le spese di numerazione e di calibrazione saranno a carico dei singoli utenti.

Art. 5.

Il tubo metallico dovrà essere della lunghezza di cento dodici millimetri ($0^m$, 112), posto in modo nella sponda dell'Acquidotto che il suo asse risulti orizzontale e normale alla direzione della corrente.

L' imboccatura di cotesto tubo sarà collocata precisamente nel piano della stessa sponda dell'Acquidotto, e la sua luce esteriore. o di sbocco non dovrà mai essere soggetta a rigurgito, ma versare sempre liberamente le acque derivate nella opportuna sottoposta vaschetta. Quanto alla distanza dell'asse del tubo dal fondo dell'Acquidotto, nella rispettiva sezione, sarà fissata in seguito formando varie categorie dietro le opportune esperienze, che saranno praticate nel corso della generale ispezione.

Art. 6.

I proprietari di più oncie dovranno derivarle mediante tanti tubi quante sono le oncie.

Non è permesso apposizione di tubo all'Acquidotto diverso da quello dell'oncia. Quanto alle frazioni saranno

derivate dal truogolo esteriore, e non saranno riconosciute dall'Amministrazione che le mezz' oncie ed i quarti.

Art. 7.

I proprietari saranno diffidati onde assistere alla numerazione ed alla calibrazione perciò che li riguarda. Nel caso di silenzio od assenza s' intenderanno assenzienti all'operato della Civica Amministrazione.

Queste operazioni d' assistenza non serviranno mai agli utenti per atti di possesso, come l'assenza non potrà indicare una mancanza di possesso.

Art. 8.

Il Sindaco, o personalmente o per mezzo di apposita commissione da esso nominata sorveglia l' ispezione dello Acquidotto, la formazione della sua pianta, la numerazione, forma, calibrazione e posizione delle luci, constata gli abusi e le usurpazioni a carico dell' acqua pubblica, esamina le denunzie degli utenti, progetta con essi le transazioni che crede del caso, riferendone poi al Consiglio Municipale per la sua approvazione.

Art. 9.

A cominciare dal giorno primo di gennaio 1854 la Civica Amministrazione esigerà la tassa sulle derivazioni d'acqua del pubblico Acquidotto dai soli proprietari delle medesime. A partire da detta epoca rimane abolita rimpetto alla pubblica Amministrazione la tassa sui spandenti, rimanendo però salvo il regresso ai proprietari verso li spandenti onde farli concorrere al pagamento della tassa.

Art. 10.

La tassa sull' oncia d' acqua verrà esatta nel modo seguente:

Per un' oncia d' acqua fuori di Città, e dentro fino allo spartimento . . . . . . . . . . . . L. 30. —

Dallo spartimento sino alla prima cascata dei molini di Castelletto per il ramo occidentale, e dello spartimento sino alla salita Battistine per il ramo orientale . . . » 28. 50

Dalla prima cascata dei molini di Castelletto fino alla distribuzione presso il vico chiuso a piedi della salita di Castelletto, luogo detto del *Camillo*, per il ramo occidentale; e dalla cascata dei Cappuccini fino al di là del sifone di San Domenico per il ramo orientale . . . . . . . . . . . . . . . » 27. —

Dal *Camillo* fino all'archivolto di Castelletto per il ramo occidentale . . . . . . » 24. —

Dall'archivolto di Castelletto fino al luogo detto il *pollaio*, per il ramo occidentale, e da San Domenico fino a Sant'Andrea presso gli antichi lavatoi al principio di Ravecca pel ramo orientale . . . . . . . . . . . » 18. —

Dal *pollaio* fino alle ruote del Sig. Centurione der il ramo occidentale, e dai lavatoi fino alle prime ruote di Carignano pel ramo orientale . . . . . . . . . . . . . . » 15. —

Dall'origine del sifone fin sopra l' arco della porta dei Vacca pel ramo occidentale . » 7. 50

Dall' arco suddetto fino alla piazza del Molo pel ramo occidentale . . . . . . . » 2. 40

Dalle prime ruote di Carignano fino ai lavatoi delle Grazie pel ramo orientale . . L. 1. 50

Art. 11.

I proprietari delle ruote da molino mosse dall'acqua del civico Acquidotto non che gli usuari dei pozzi o citerne alimentate dall'acqua suddetta continueranno a pagare l'annuo canone stabilito.

Art. 12.

La Civica Amministrazione per l'esazione di questa tassa, oltre i privilegi accordati dall'art. 140 della legge 7 ottobre 1848, è autorizzata a sospendere l'uso dell'acqua a quelli utenti che non soddisfacessero all'imposto tributo a norma dell'art. 4 del Regolamento approvato da questo Consiglio il 10 gennaio 1850.

Art. 13.

Seguite le prime intestazioni sui registri di cui all'articolo terzo, ogniqualvolta seguirà il trapasso da una persona all'altra sia per atto di vendita od in qualsivoglia modo di un'oncia di acqua, o frazione, i nuovi proprietari dovranno farne la denunzia all'Uffizio di Catasto nei modi e termini stabiliti dalle Regie Patenti 8 gennaio 1839.

Art. 14.

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite con un'ammenda non minore di lire venti, e coll'impiombamento dei canali a termini dell'art. 113 del Regolamento 3 luglio 1822.

### Art. 15.

Le attribuzioni date all'Uffizio degli Edili dal Regolamento 3 luglio 1822 per la conservazione dell'Acquidotto, dei fonti, e depositi d'acqua, sono perciò che riguarda la parte amministrativa assegnate all'Uffizio del Catasto.

*Per copia conforme*
Il Segretario
MOLFINO.

# ESTRATTO

*Dalle Deliberazioni del Consiglio Delegato*
*in data 17 agosto 1853.*

---

Per lo disimpegno dell' incarico affidato a questo Consiglio dal Consiglio Comunale nella seduta del primo luglio ultimo; cioè per la fissazione del correspettivo che dovrebbero pagare gli utenti di bronzini d'acqua del pubblico Acquidotto fuori Città per essere trasportati all' interno al disopra dello spartitore, il Sig. Sindaco prende ad esporre aver dato incarico all'architetto civico di studiare questa pratica e riferirne ritenendo, che il correspettivo debba essere proporzionale alla distanza che passa tra il bronzino fuori città e il punto dove l'Acquidotto s' introduce in città.

Quindi fatto leggere il rapporto reso dal prefato architetto civico si rilevò tre essere i partiti da lui proposti.

Il primo proporzionale al valore dell'Acquidotto per cui rinverrebbe un contributo di centesimi cinque per ogni metro lineare d'acquidotto da percorrersi.

Il secondo proporzionale alla distanza divisa in sezioni il cui gravame decrescerebbe a misura che si allontanerebbero dalla città le singole sezioni, dividendosi in sei sezioni l' intero Acquidotto fino alla galleria di Rovinata, ed attribuendosi alla prima sezione Lire nuove 1 per ogni metro lineare, alla seconda centesimi 80, alla terza centesimi 50, alla quarta centesimi 40, alla quinta centesimi 30 e alla sesta centesimi 20 ritenute tali basi di contributo per l' intero corso.

Il terzo finalmente proporzionale all' intero corso su di un'oncia, base di centesimi 50 per ogni metro lineare di Acquidotto percorso.

Discorso lungamente sulla pratica d'unanime sentimento si manifestò l'opinione esser l'ultimo partito più consentaneo allo spirito dell'ordinato dal Consiglio Comunale; però nacque divergenza di parere sul quantitativo della tassa, opinando taluno per 5 centesimi ad ogni metro lineare d'Acquidotto, altri per centesimi 20, altri per centesimi 25, ed altri finalmente per centesimi 50.

Onde esplorare il sentimento della maggiorità il signor Sindaco dichiarò, che metterebbe a voti le singole riferite quote lo che operatosi la tassa di 5 centesimi rimase esclusa avendo riportato un solo voto favorevole, gli altri essendosi dichiarati contrari, indi messa ai voti la tassa di centesimi 20 andò approvata da cinque voti favorevoli, uno essendo stato contrario ed uno astinente; dietro quale approvazione venne ommesso l'esperimento sulle rimanenti due cifre proposte.

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

MOLFINO.